

	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni</p>	
---	--	--

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Hilti Italia S.p.A.
con delibera del 12 settembre 2024**

Hilti Italia S.p.A.
Piazza Montanelli, 20
20099 Sesto S. Giovanni (MI)

Tel. n. 02/21.272.228 / 619
Fax n. 02/21.272.439

INDICE PARTE GENERALE

PARAGRAFO	ARGOMENTO	PAGINA
I.1.	La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica. La normativa rilevante	2
I.2.	L'adozione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa dell'ente	3
I.3.	Adozione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" da parte di Hilti Italia S.p.A.. Obiettivi del presente documento	4
I.4.	L'Organismo di Vigilanza	6
I.5.	Principi etici e di comportamento.	10
I.6.	Whistleblowing	19
I.7.	Sistema disciplinare	19

INDICE PARTE SPECIALE

PARAGRAFO	ARGOMENTO	PAGINA
II	Introduzione	22
II.1.	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	27
II.2.	Reati societari	38
II.3.	Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro	45
II.4.	Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	51
II.5.	Reati Informatici e trattamento illecito dei dati	57
II.6.	Reati Ambientali	64
II.7.	Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	75
II.8.	Reati Tributari	80
II.9.	Reati di contrabbando	88
Appendice 1	Elenco completo dei "reati presupposto"	92

PARTE GENERALE

I.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica. La normativa rilevante.

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001¹ (di seguito, il "Decreto"), il Legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, come conseguenza della commissione di alcune tipologie di reato.

Nel corso degli anni, il novero originario dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione del Decreto (c.d. "reati presupposto") è stato costantemente ampliato dal Legislatore. L'elenco completo ed aggiornato dei "reati presupposto" è contenuto nella Appendice n.1 del presente documento.

La disciplina prevista dal Decreto e le sanzioni ad essa correlate trovano applicazione² se uno dei suddetti reati è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di:

- i) persone fisiche con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. "soggetti apicali");
- ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. L'ente non risponde invece nel caso in cui i soggetti sopra indicati abbiano agito per interesse proprio ovvero di terzi³.

In sostanza, se l'agente del reato è un soggetto c.d. "sottoposto", l'ente è responsabile solo ove la commissione del reato sia conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte di un soggetto apicale. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto ed è autonoma rispetto a quella dell'autore del reato⁴. Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha precisato che la responsabilità amministrativa dipendente da reato ha natura giuridica "autonoma" e non è assimilabile né alla responsabilità penale né a quella amministrativa (c.d. "*tertium genus*" di responsabilità: cfr. Cass. pen. SU 6 aprile 2023 n. 14840, Cass. pen. SU 24 aprile 2014 n. 38343, Cass. pen. 28 maggio 2019 n. 29538).

La competenza a conoscere dei reati previsti dal Decreto spetta al giudice penale competente per i delitti o le contravvenzioni dai quali tali illeciti discendono⁵.

Il Decreto prevede diverse categorie di sanzioni a carico dell'ente, per l'ipotesi di commissione dei "reati presupposto"⁶:

- i) **sanzioni pecuniarie**: si applicano a seguito del riconoscimento della colpevolezza dell'ente derivante dalla realizzazione di qualsiasi condotta illecita, tra quelle previste dal Decreto. Esse sono determinate nel loro ammontare dal giudice penale attraverso un sistema basato sulle c.d. "quote"⁷;
- ii) **sanzioni interdittive**: si applicano solo ad alcune tipologie di reati e per le ipotesi di maggior gravità. Possono essere irrogate anche in via cautelare e si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale, nella

¹ Il Decreto, emanato in data 8 giugno 2001 in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

² Cfr. art. 5, primo comma, lettere a) e b) del Decreto.

³ Cfr. art. 5, secondo comma, del Decreto.

⁴ Cfr. art. 8 del Decreto.

⁵ L'art. 40 del Decreto dispone l'obbligatoria riunione del procedimento penale contro l'autore del fatto con il procedimento amministrativo contro l'ente, nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato.

⁶ Cfr. art. 9 del Decreto.

⁷ I criteri di commisurazione delle c.d. "quote" sono stabiliti dal giudice (art. 11 del Decreto).

sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - abbia posto in essere un "ravvedimento operoso"⁸.

iii) **confisca**: consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La confisca non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna;

iv) **pubblicazione della sentenza**: ha carattere accessorio e può essere inflitta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva e viene effettuata a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

I.2 L'adozione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa dell'ente.

L'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non risponde del reato commesso nel proprio interesse o a proprio vantaggio da uno dei soggetti previsti dall'art. 5, primo comma, del Decreto, qualora l'ente stesso provi:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un "Modello di organizzazione, gestione e controllo", idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato ad un proprio organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza"), il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del "Modello di organizzazione, gestione e controllo";
- che la commissione del reato da parte dei soggetti apicali si è verificata solo a seguito dell'elusione fraudolenta del "Modello di organizzazione, gestione e controllo";
- che la commissione del reato non è conseguente ad omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, nell'ipotesi in cui il reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente sia commesso da una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'adozione ed efficace attuazione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" volto alla prevenzione dei reati della specie di quello verificatosi ha, di per sé, efficacia esimente da responsabilità per l'Ente.

L'adozione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" rileva, oltre che come possibile esimente per l'ente dalla responsabilità amministrativa, anche ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria e della inapplicabilità delle sanzioni interdittive, purché esso sia adottato in un momento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e risulti idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quelli verificatisi⁹.

Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento

⁸ L'art. 17 del Decreto richiede che l'ente abbia: 1) risarcito il danno, o lo abbia riparato; 2) eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso); 3) messo a disposizione dell'autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato; 4) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. Qualora ricorrano tutti questi comportamenti anziché la sanzione interdittiva il Giudice applicherà quella pecuniaria.

⁹ Cfr. art. 12 e art. 17 del Decreto.

dell'attività dell'ente nel rispetto della legge e a individuare ed eliminare tempestivamente le situazioni in cui vi è il rischio di commissione di un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

In particolare, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del Decreto, il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" di un ente deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- stabilire procedure volte a prevenire la commissione dei reati, cui dovranno conformarsi i soggetti in posizione apicale nell'assunzione e attuazione delle decisioni dell'ente;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire che si verifichino situazioni atte a favorire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione dei vari settori aziendali nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento del Modello;
- introdurre un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni del Modello, in modo da garantirne una attuazione efficace.

I.3. Adozione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" da parte di Hilti Italia S.p.A.. **Obiettivi del presente documento.**

I.3.1. Hilti Italia S.p.A. è la società di diritto italiano attraverso la quale Hilti AG Schaan, società con sede nel Principato del Lichtenstein, organizza la propria rete di vendita in Italia. Hilti Italia S.p.A. (in seguito, la "Società") è licenziataria esclusiva per l'Italia del marchio internazionale "HILTI", svolge la propria attività nel campo dello sviluppo, produzione e vendita di utensili e sistemi di fissaggio contraddistinti dal marchio "HILTI" e distribuisce i prodotti ed i servizi "HILTI" in Italia. Oltre ad operare in ambito nazionale, la Società è attiva a livello internazionale ed è in contatto con molteplicità di contesti istituzionali, economici, politici, sociali e culturali in continua e rapida evoluzione. I clienti di Hilti Italia S.p.A. sono soggetti professionisti, che operano nel settore dell'industria e dell'edilizia.

In data 22.11.2012, la Società ha adottato la prima versione del presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ex art. 6, secondo comma, del Decreto (di seguito, il "Modello"), con l'obiettivo di consolidare ed implementare le condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento della propria attività d'impresa, così da ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Successivamente, in data 24.2.2015, in data 07.09.2018 e in data 27.09.2021, il Consiglio di Amministrazione della Società ha modificato il Modello in vigore, integrandolo in conformità alle evoluzioni legislative intervenute *medio tempore*.

Il Modello, ferme restando le finalità proprie del D.Lgs. 231/2001, è un elemento che arricchisce il più ampio e collaudato sistema di controllo interno della Società, già da tempo esistente e praticato.

Il Modello attualmente in vigore si compone di:

- una "Parte Generale", contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/2001;
- una "Parte Speciale", dedicata alle diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001, la cui commissione è astrattamente ipotizzabile in relazione allo svolgimento dell'attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società¹⁰ adotterà tutte le eventuali modifiche al Modello che dovessero rendersi necessarie a seguito di:

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001 ed ai reati e illeciti amministrativi;

¹⁰ Cfr. art. 6, primo comma, lettera a) del Decreto.

- modifiche significative della struttura organizzativa di Hilti Italia S.p.A., nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modifichino in modo non marginale l'assetto organizzativo della Società.

Con l'adozione del Modello, la Società ha inteso fissare un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e con le Linee Guida predisposte da Confindustria, aggiornate nel giugno 2021.

In questa prospettiva, la Società si propone altresì di:

- sviluppare in ogni soggetto che operi per conto o nell'interesse della Società la consapevolezza di poter incorrere in illeciti penalmente rilevanti anche per Hilti Italia S.p.A., ove essi commettano i reati contemplati dal Decreto nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima;

- svolgere attività di sensibilizzazione e di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite con il Modello.

Nella predisposizione del Modello, sono state prese in considerazione le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e già da tempo operanti nella Società, in quanto idonee a valere anche come misure di prevenzione dei reati previsti dal Decreto e come strumenti di controllo sulle attività potenzialmente a rischio.

Conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, nella predisposizione del Modello si è tenuto conto:

- della struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa della Società;
- delle modalità di comunicazione e formazione del personale;
- delle procedure aziendali di autorizzazione di firma dei contratti con clienti e fornitori;
- degli organigrammi e del sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali, in quanto funzionali al Modello, già utilizzati o operanti nell'ambito della Società;
- delle procedure aziendali che regolano i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- delle procedure aziendali in tema di agevolazioni ed erogazioni pubbliche concesse dallo Stato;
- delle procedure aziendali che regolano la gestione degli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne;
- del sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*;
- del sistema disciplinare di cui ai CCNL;
- del Sistema di Gestione della Qualità;
- del Sistema di Gestione di Ambiente, Sicurezza ed Igiene.

1.3.2. Per il conseguimento delle finalità descritte, Hilti Italia S.p.A. ha compiuto una preliminare attività di "*risk assessment*", volta ad individuare, all'interno della propria realtà aziendale, le attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (di seguito, "*Aree di Rischio*").

L'attività in questione ha preso le mosse dalla ricognizione e dalla valutazione interna dell'efficacia dei sistemi di organizzazione, gestione e controllo allo stato esistenti ed utilizzati.

A tal riguardo, la Società ha svolto una approfondita indagine interna, all'esito della quale è stato possibile:

- individuare le principali criticità e le competenze dei soggetti operanti nelle Aree a Rischio, in ottemperanza al principio della separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo;
- stabilire modalità di documentazione delle attività inerenti le Aree di Rischio, così da rendere possibile una verifica *ex post* di tali attività;
- definire i poteri autorizzativi dei Soggetti Apicali in modo coerente con le responsabilità ad essi assegnate;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello e di aggiornamento del medesimo;
- individuare i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno basato sulla verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Dall'analisi condotta in relazione alle Aree di Rischio, è emerso lo svolgimento da parte della Società delle seguenti "Attività Sensibili", potenzialmente rilevanti ai fini dell'applicazione del Decreto:

- rapporti con pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio;
- gestione dei rapporti con pubblici funzionari in occasione di visite ispettive;
- partecipazione a gare indette dalla pubblica amministrazione e attività di natura commerciale con la pubblica amministrazione;
- richiesta, ottenimento, gestione delle somme ottenute a titolo di finanziamento;
- richiesta di autorizzazioni, licenze e certificazioni;
- gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- selezione e assunzione del personale;
- approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze;
- gestione flussi monetari e finanziari, anche verso l'Estero;
- gestione del bilancio;
- gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute nel luogo di lavoro;
- commercializzazione dei prodotti, concorrenza e mercato;
- gestione degli adempimenti inerenti al rispetto della normativa in materia di ambiente;
- gestione rapporti commerciali con terzi fornitori e clienti;
- gestione delle attività ad impatto fiscale;
- gestione delle attività relative all'importazione di merci.

A seguito dell'analisi effettuata nel contesto organizzativo ed operativo della Società, finalizzata all'individuazione delle aree che potenzialmente possono rilevare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, si può affermare che le attività a rischio in Hilti Italia S.p.A. possono essere circoscritte a:

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio
- Reati Informatici e trattamento illecito dei dati
- Reati Ambientali
- Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
- Reati Tributari
- Contrabbando

Gli altri reati contemplati dal Decreto non appaiono allo stato applicabili e/o risultano scarsamente riferibili alla realtà aziendale di Hilti Italia S.p.A.. Le regole e i principi contenuti nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, ai dipendenti della Società, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato e/o incarico della medesima (in seguito, i "Destinatari del Modello"). Anche i consulenti, i collaboratori esterni, i fornitori ed i *partner* sono tenuti al rispetto del presente Modello, delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati da Hilti Italia S.p.A.. In ragione di ciò, la Società si propone di verificare se i principi etici su cui si basano le attività dei consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partner medesimi risultino in linea con quelli di Hilti Italia S.p.A..

I.4.- L'Organismo di Vigilanza.

L'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" deve essere un organismo dotato di poteri di iniziativa e controllo

“autonomi”¹¹. L’Organismo di Vigilanza (in seguito, “OdV”) deve espletare la propria attività di controllo con professionalità e continuità di azione, in modo da assicurare un’effettiva ed efficace attuazione del Modello. Nell’assolvimento dell’incarico, l’OdV può essere coadiuvato da risorse interne alla Società o da consulenti esterni. L’autonomia e l’indipendenza dell’OdV si traducono nell’autonomia dell’iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d’interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente dell’ente e, in particolare, dell’organo dirigente.

Al fine di assicurare tali prerogative e requisiti, l’OdV ha l’obbligo di riferire esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. L’OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che i suoi componenti possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell’espletamento dei loro compiti.

Le decisioni in merito a remunerazione, promozione, trasferimento o sanzioni disciplinari relativi a un membro interno dell’OdV ovvero in merito a modifica, rinnovo o risoluzione del rapporto di collaborazione relativi a un membro esterno dell’OdV, sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Hilti Italia S.p.A..

Le valutazioni inerenti alla adeguatezza dell’intervento dell’OdV spettano esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di Hilti Italia S.p.A..

Secondo le Linee Guida di Confindustria, è necessario che l’ente preveda:

- l’inserimento dell’OdV “*come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile*”
- la previsione di un “*riporto*” dell’OdV al massimo vertice operativo aziendale o al Consiglio di Amministrazione.

Sempre secondo le Linee Guida di Confindustria, è poi necessario che i membri dell’OdV non abbiano “*compiti operativi*” che - rendendoli partecipi di decisioni ed attività concrete - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio.

Al fine di garantire all’OdV una piena autonomia nell’espletamento delle proprie funzioni, in occasione della nomina, il Consiglio di Amministrazione determina le adeguate risorse finanziarie annue di cui l’OdV dispone e riconosce all’OdV un emolumento.

L’OdV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l’impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l’OdV deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione di Hilti Italia S.p.A..

(i) Nomina

L’OdV è nominato con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione di Hilti Italia S.p.A. ed è tenuto a riferire a tale organo con continuità. Dall’atto di nomina deve emergere la sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d’azione ed onorabilità di ciascun componente dell’OdV. La nomina è di regola sottoposta anche all’Assemblea degli Azionisti nella prima riunione utile.

I componenti dell’OdV restano in carica per un periodo di 1 (uno) anno, sono revocabili per giusta causa o per perdita dei requisiti soggettivi di seguito indicati e possono essere rieletti al termine del loro mandato.

Nel conferire l’incarico, la Società è tenuta a verificare l’inesistenza di conflitti di interesse nonché l’assenza di cause di incompatibilità quali:

- l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento o la condanna ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’incapacità ad esercitare uffici direttivi nonché la condanna, anche non definitiva, per i reati previsti dal Decreto;
- la sussistenza di interessi economici con la Società, fatta salva la retribuzione dovuta per lo svolgimento

¹¹ Cfr. art. 6, primo comma, lettera b) del Decreto.

dell'incarico;

- l'esistenza di vincoli di parentela con il vertice aziendale.

In particolare, nell'ipotesi di componenti "esterni" dell'OdV ovvero comunque non dipendenti dell'ente, occorre che i possibili membri:

- non intrattengano né abbiano in passato intrattenuto, neppure indirettamente, relazioni con l'ente o con soggetti terzi legati ad esso, tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- non siano vincolati da rapporti continuativi di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale con l'ente e/o con altri enti dallo stesso controllati o ad esso collegati, che ne compromettano l'indipendenza.

Al fine di garantire la sussistenza di tali requisiti soggettivi, all'atto del conferimento dell'incarico, ciascun futuro membro dell'OdV è tenuto a indirizzare al Consiglio di Amministrazione di Hilti Italia S.p.A. una dichiarazione che attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità e/o incompatibilità.

Ove, nel corso di un mandato, l'OdV o un componente dello stesso venga meno – per dimissioni, revoca o altra causa – il Consiglio di Amministrazione procederà senza indugio alla relativa sostituzione del membro in questione. Il recesso del singolo membro dell'OdV deve essere effettuato indirizzando una comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione della Società.

(ii) Revoca

Il Consiglio di Amministrazione della Società può revocare i componenti dell'OdV nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato, nonché quando il Consiglio di Amministrazione venga a conoscenza di cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV.

(iii) Decadenza

I componenti dell'OdV decadono dalla carica nel momento in cui, successivamente alla loro nomina:

- vengano a trovarsi in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- si accerti che gli stessi abbiano rivestito la qualifica di componenti dell'OdV in seno ad una società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a reati o a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica;
- venga accertata negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei relativi compiti e, in particolare, nell'individuazione e conseguente eliminazione di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

(iv) Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.

Resta ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di convocare l'Organismo di Vigilanza qualora si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

(v) Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza:

- ha il compito di vigilare sull'osservanza da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei *partner* della Società del Modello e dei principi etici in esso contenuti;
- valuta l'efficacia del Modello e l'opportunità di aggiornarne il contenuto a seguito di modifiche aziendali interne

e/o all'entrata in vigore di nuove norme.

A tal fine, l'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che consentono ai suoi membri di accedere, anche senza il preventivo benestare del Consiglio di Amministrazione di Hilti Italia S.p.A., a tutte le strutture ed articolazioni aziendali della Società, per ricercare ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle prerogative previste dal Decreto.

In ragione di tali poteri di verifica e controllo, l'OdV deve essere costantemente informato dagli organi della Società circa:

- ogni aspetto dell'attività aziendale suscettibile di esporre Hilti Italia S.p.A. al rischio concreto di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- tutti i rapporti con i consulenti e con i soggetti in genere che operano per conto della Società nell'ambito delle Aree a Rischio individuate dal Modello.

L'OdV non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura aziendale né può irrogare sanzioni nei confronti di Dipendenti, Consulenti, Partner o Organi Sociali.

Nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo, l'OdV potrà avvalersi di ogni risorsa interna a Hilti Italia S.p.A., ivi compresi tutti i Direttori di Funzione, che, di volta in volta, si rendesse a tal fine necessaria, nonché, ove occorrente, di consulenti esterni per il compimento – sotto la propria responsabilità – delle attività sopra indicate.

Ciò premesso, l'OdV deve:

- verificare l'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto per le quali sussiste un rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio della Società. Rispetto a tale compito, l'OdV può acquisire ogni informazione e/o documento ritenuto rilevante per l'indagine;
- verificare il rispetto delle procedure aziendali relative alle Attività Sensibili individuate dal Modello, predisponendo, se necessario, circolari informative interne;
- svolgere periodiche indagini sull'attività aziendale, finalizzate all'aggiornamento della mappatura delle Aree a Rischio e alla verifica di singole attività ed operazioni;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni inerenti la propria attività, rilevanti ai fini del rispetto del Modello;
- predisporre un programma di controllo delle attività aziendali, provvedendo alla stesura di un calendario delle relative attività di verifica;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le violazioni accertate del Modello;
- promuovere l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei trasgressori del Modello;
- verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire e ridurre il rischio della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- esaminare ogni segnalazione delle eventuali violazioni del Modello, che verranno ad esso indirizzate;
- garantire il riserbo sull'identità dei soggetti che comunicano possibili violazioni del Modello o la possibile commissione di un reato previsto dal Decreto nell'interesse o a vantaggio di Hilti Italia S.p.A.;
- curare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o ad intervenute modifiche legislative;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento delle Aree a Rischio;
- assicurare adeguati flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per le informazioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello, che implichi modalità tali da garantire la riservatezza del soggetto comunicante;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello a tutti i livelli della struttura aziendale di Hilti Italia S.p.A.;

- valutare periodicamente la conoscenza da parte del personale delle disposizioni del Modello, mediante interviste a campione, fornendo chiarimenti sul significato e su aspetti applicativi delle previsioni contenute nel Modello.

(vi) Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV deve costantemente ricevere i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico, mediante apposito sistema di comunicazione interna ed essere tempestivamente informato delle condotte poste in essere in violazione del Modello o che possono comunque assumere rilievo ai sensi del Decreto. A tal fine, la Società ha definito ed approvato una Check List delle informazioni periodiche da fornire all'OdV, a cura delle diverse Direzioni di Funzione della Società. La suddetta Check List costituisce parte integrante del Presente Modello

I Soggetti Apicali ed i dipendenti di Hilti Italia S.p.A. sono tenuti ad informare l'OdV, in forma scritta, della commissione, o della ragionevole possibilità di avvenuta commissione, nell'interesse o a vantaggio di Hilti Italia S.p.A., di un reato previsto dal Decreto e dell'intervenuta violazione del Modello.

L'OdV, nella valutazione delle segnalazioni ricevute, potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della violazione ed è tenuto a motivare per iscritto la propria decisione ove, a seguito di sommari accertamenti, reputi di non procedere ad una indagine interna sui fatti oggetto di segnalazione.

L'OdV deve inoltre essere tempestivamente informato di qualsiasi notizia o di qualsiasi provvedimento emanato da pubbliche autorità, da cui risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di persone ignote, che potrebbero condurre ad una responsabilità amministrativa di Hilti Italia S.p.A. ai sensi del Decreto.

L'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Hilti Italia S.p.A. o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tal fine, ogni segnalazione/comunicazione inviata all'OdV è conservata dall'OdV medesimo in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni in materia di privacy, salvo l'assolvimento dei propri compiti di *reporting* verso il vertice societario.

L'accesso a tali comunicazioni è consentito unicamente all'OdV, che si impegna a farne uso unicamente per i fini ispettivi e di verifica propri della funzione da esso ricoperta. Il mancato rispetto di tale dovere di riservatezza da parte dei componenti dell'OdV costituisce inadempimento rispetto ai compiti assegnati loro dal Consiglio di Amministrazione.

(vii) Comunicazioni dell'OdV agli organi societari.

L'OdV è tenuto ad informare periodicamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello, alle violazioni accertate, all'emersione di eventuali criticità e alla necessità di interventi di modifica o di aggiornamento dello stesso.

L'OdV invia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un rapporto annuale, nel quale illustra le attività svolte, i risultati delle verifiche effettuate e le attività da intraprendere nell'anno successivo.

1.5. Principi etici e di comportamento.

1.5.1. Hilti Italia S.p.A. opera nel pieno e assoluto rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti e garantiti dall'Art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, e ripudia fermamente qualsiasi discriminazione del singolo, fondata sul sesso, sull'etnia, sulla lingua, sul credo religioso e politico e sulle condizioni sociali e personali. La Società aderisce ai principi fissati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Hilti Italia S.p.A. ispira la propria condotta all'integrale rispetto di tutte le leggi vigenti negli Stati ove la Società svolge la

propria attività, nonché alla leale collaborazione con le istituzioni ed autorità pubbliche di tali Paesi. Nello svolgimento delle loro funzioni, i Destinatari del Modello sono tenuti a conoscere ed osservare integralmente le leggi ed i regolamenti degli Stati in cui operano.

In particolare, tutte le azioni, operazioni e transazioni riferibili all'attività della Società sono avviate e perseguite nel pieno rispetto della legalità, imparzialità e dei principi di leale concorrenza; le stesse vengono gestite nella massima correttezza e devono ispirarsi alla completezza e trasparenza dell'informazione.

Tutti i processi che coinvolgono la Società sono sostenuti da riscontri documentali e devono poter essere sottoposti a verifiche e controlli. I rapporti con le Autorità devono essere improntati alla massima trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto delle loro funzioni istituzionali. La Società aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con tutti i suoi interlocutori, siano essi enti, imprenditori, clienti, terzi fornitori o dipendenti. La Società richiede pertanto che i suddetti soggetti operino in linea con lo scopo ed i valori aziendali di Hilti Italia S.p.A., affinché l'attività di tutti si possa svolgere in modo corretto e trasparente ed in conformità ai principi fondamentali che hanno ispirato la costituzione della Società stessa.

In ragione di quanto sopra:

- sin dal 2004, Hilti Italia S.p.A. ha adottato un Codice di Condotta interno ("*Anti Corruption*") che definisce, con chiarezza, l'insieme delle regole e dei principi di comportamento che si pongono alla base della sua attività;
- nel corso del 2012, la Società ha adottato un ulteriore documento denominato "*Code of Conduct*", in cui sono contenuti i principi di comportamento elaborati da Hilti AG Schaan, cui devono conformarsi tutte le società del Gruppo. Tale documento è stato sottoposto a revisione nel corso del 2021.

I.5.2. Nel quadro dell'adeguamento alle regole poste dal Decreto, la Società ha avvertito l'esigenza di ampliare la portata dei principi contenuti nei suddetti documenti e quindi di codificarli, in modo da:

- definire uno *standard* dei comportamenti a rilevanza aziendale, sia nei rapporti interni a Hilti Italia S.p.A. che nei rapporti tra quest'ultima e terzi soggetti;
- fissare i criteri di condotta da adottare in ogni processo decisionale, in modo tale da prevenire il rischio di comportamenti non corretti;
- individuare i meccanismi necessari per attuare e vigilare sull'osservanza dei principi descritti nel presente documento.

Nel presente paragrafo sono individuati i principi etici ed i valori cui la Società si ispira nello svolgimento della propria attività di impresa, il cui costante rispetto nel tempo ha contribuito a consolidare la reputazione aziendale di Hilti Italia S.p.A., favorendone lo sviluppo e l'attuale posizionamento nel mercato.

I Destinatari del presente Modello si impegnano ad osservare ed a far osservare i principi qui di seguito elencati, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nonché in occasione dello svolgimento della propria attività professionale. La Società dovrà adoperarsi per far sì che i principi qui codificati siano considerati uno *standard* di *best practices* di condotta negli affari da parte di quei soggetti, con i quali intrattiene rapporti di collaborazione su base duratura, quali consulenti ed esperti.

Imparzialità, dignità ed uguaglianza

La Società riconosce e rispetta la dignità, la sfera privata e i diritti di qualsiasi persona e condanna fermamente ogni discriminazione basata sull'età, il sesso, la salute, la razza, la nazionalità, le opinioni politiche ed il credo religioso, nel pieno rispetto delle pari opportunità, a parità di condizioni. Le decisioni che incidono sulle relazioni interne così come su quelle che hanno ad oggetto i rapporti tra la Società e i terzi devono essere improntate alla più assoluta imparzialità di scelta e giudizio. Nei processi aziendali, a qualunque livello e, in particolare, in quelli che hanno ad oggetto, a titolo esemplificativo, i rapporti con gli azionisti, la selezione e la gestione dei fornitori e dei clienti della Società, i rapporti con le Istituzioni, si dovranno evitare preferenze ovvero discriminazioni di qualunque genere. In particolare, per ciò che concerne la selezione e la gestione della carriera del personale, la Società adotta criteri basati sul merito, sulla competenza e sulla capacità e potenzialità di ciascuno, astenendosi rigorosamente da qualsiasi forma di

discriminazione.

I Destinatari del presente Modello si impegnano a:

- non perseguire interessi diversi e/o confliggenti e/o in concorrenza con quelli della Società;
- non trarre indebiti vantaggi personali da notizie acquisite nello svolgimento della propria attività;
- evitare ogni situazione di conflitto di interessi, anche se meramente potenziale, con ciò intendendosi, a titolo esemplificativo: **i)** la titolarità, anche indiretta, di partecipazioni in società concorrenti di Hilti Italia S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Hilti; **ii)** l'assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso fornitori, clienti o concorrenti della Società e/o di altre società del Gruppo Hilti; **iii)** l'esistenza di interessi economici in attività che coinvolgono i fornitori, i clienti o i concorrenti della Società e/o di altre società del Gruppo Hilti. I Destinatari del presente Modello sono tenuti ad informare con tempestività l'Organismo di Vigilanza di ogni possibile situazione di conflitto di interessi, fermi i principi e le prescrizioni contenute nel Codice di Condotta interno ("Anti Corruption").

Tutela della personalità individuale

a. La legge n. 199 del 29 ottobre 2016 ha sostituito l'art. 603 *bis* del Codice Penale¹², ridefinendo: l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (c.d. Caporalato); i reati relativi allo sfruttamento della manodopera in modo diretto o indiretto (tramite appalto a terzi di attività aziendali); i criteri di individuazione dello sfruttamento.

L'art. 25 *quinquies* del Decreto (Delitti contro la personalità individuale) è stato quindi modificato, con la previsione di questa nuova tipologia di reato e delle relative sanzioni applicabili.

Per ridurre la probabilità di commissione di questa tipologia di reato, Hilti Italia S.p.A.:

- (i) inserisce le società/cooperative che effettuano servizi a favore della Società tra i propri fornitori qualificati e ne verifica periodicamente le caratteristiche finanziarie, etiche, di onorabilità, ed i c.d. "carichi pendenti";
- (ii) richiede "autocertificazione" alle suddette società/cooperative circa:
 - le risorse effettivamente impiegate (nominativi giornalieri dei lavoratori in appalto, con verifica a campione da parte del personale interno);
 - la corretta messa a regola del personale;
 - il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (DURC, requisiti tecnico professionali, organico medio).

Per il proprio personale dipendente, anche avventizio, la Società si accerta che gli stipendi e i livelli siano in linea con gli stipendi previsti dalle province di competenza.

b. Nella prospettiva della prevenzione dei "reati presupposto" connessi al D.Lgs. 286/98 (c.d. "TU

¹² L'articolo è stato introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito poi dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 e quindi da ultimo modificato dalla legge 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016. Il testo attualmente in vigore così recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

dell'Immigrazione”), previsti dal Legislatore all’Art. 25 duodecies c. 1 bis, 1 ter, 1 quater del Decreto¹³, con la L. 161/2017, la Società:

- (i) adotta una specifica procedura per l’assunzione di lavoratori stranieri, che prevede una check list dei documenti (passaporto, permesso di soggiorno, ecc.) da prodursi a cura dell’interessato;
- (ii) adotta un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, ecc.);
- (iii) adotta un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori e stipulazione di contratti che implicano, da parte della controparte, l’impiego di forza lavoro;
- (iv) adotta procedure autorizzative per la stipula di contratti che implicano, da parte della controparte, l’impiego di forza lavoro;
- (v) richiede ai fornitori o ai partner commerciali uno specifico impegno al rispetto della normativa in oggetto.

Sicurezza e salute

La Società adotta ogni misura necessaria a garanzia della salute e della integrità fisica dei propri dipendenti, clienti, fornitori e collaboratori. I modelli di organizzazione aziendale adottati dalla Società tendono al costante miglioramento della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro. Hilti Italia S.p.A. richiede che tutti i Destinatari del presente Modello conformino le proprie condotte a tali principi e collaborino con la Società a tale fine. In ragione di ciò, è fatto espresso divieto di fumare sul luogo di lavoro. I soggetti costretti a subire “fumo passivo” dovranno immediatamente contattare l’Organismo di Vigilanza, che assumerà ogni provvedimento ritenuto opportuno.

La Società si adegua costantemente alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, anche curando la formazione continua e la sensibilizzazione del proprio *management* e di tutto il personale alle tematiche della sicurezza.

I dipendenti della Società sono tenuti a collaborare per il mantenimento di tali obiettivi:

- attenendosi scrupolosamente alle istruzioni ricevute durante i corsi di formazione;
- prestando la massima attenzione nello svolgimento della propria attività;
- osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione, così da scongiurare ogni possibile rischio per sé, per i propri colleghi e collaboratori e per l’intera collettività;
- rispettando tutti i protocolli adottati dalla Società nell’adempimento delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed al Decreto legge 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni nonché ogni altra norma di legge applicabile;
- attenendosi alle istruzioni ed alle direttive fornite dai soggetti ai quali la Società ha delegato l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.

Uso di alcool, droghe e altre sostanze

Hilti Italia S.p.A. garantisce ai propri clienti la massima qualità, sicurezza ed efficienza dei suoi prodotti e ha tra i suoi obiettivi quello di mantenere uno standard e un ambiente di lavoro sicuro, sano, efficiente e produttivo.

L’uso di alcool, droghe e altre sostanze può condizionare negativamente lo svolgimento dell’attività da parte dei lavoratori, con possibili, gravi, pericoli per l’incolumità degli stessi, dei clienti e dei terzi in genere.

In ragione di ciò, prima di svolgere le proprie mansioni e durante l’orario di lavoro, è fatto divieto assoluto a tutti i lavoratori di assumere alcool, droghe e altre sostanze non prescritte dal medico, che possano anche solo parzialmente ovvero temporaneamente influire sulle proprie prestazioni.

Nel caso in cui l’assunzione di farmaci prescritti dal medico fosse in grado di influire sulle prestazioni di un lavoratore, questi dovrà assicurarsi di porre in essere tutte le precauzioni necessarie ai fini della sicurezza dell’attività lavorativa.

E’ altresì fatto ulteriore divieto detenere e diffondere sostanze alcoliche e stupefacenti all’interno dei luoghi di lavoro e nell’orario lavorativo. Le suddette violazioni verranno sanzionate disciplinarmente, costituendo ipotesi di giusta causa di cessazione del rapporto di lavoro, rendendo di per sé intollerabile la prosecuzione anche temporanea dello stesso.

¹³ Si tratta dei reati di Impiego di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia; Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato.

Rispetto dell'ambiente

Le politiche aziendali e produttive della Società contemperano le esigenze di sviluppo economico proprie dell'attività d'impresa con le esigenze di rispetto e salvaguardia dell'ambiente. La Società si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, in ogni Paese ove la Società svolge la propria attività.

Trasparenza, correttezza e collaborazione

La condotta dei dipendenti di Hilti Italia S.p.A. deve essere contraddistinta da trasparenza, correttezza e collaborazione sia all'interno che all'esterno della Società. Le comunicazioni interne così come quelle rivolte a terzi soggetti devono essere complete, corrette, veritiere, tempestive e facilmente comprensibili, di modo che coloro ai quali le suddette comunicazioni sono indirizzate, siano in grado di prendere decisioni celeri e consapevoli.

I Destinatari del Modello sono tenuti:

- ad essere fedeli alla parola data, a rispettare le promesse e i patti;
- a comportarsi con senso di responsabilità e ad attenersi alle regole della buona fede in ogni azione e decisione.

Legittimità, integrità e trasparenza delle operazioni economiche e finanziarie

Tutte le operazioni economiche e le transazioni finanziarie poste in essere da Hilti Italia S.p.A. sono: (i) legittime e contraddistinte da integrità e trasparenza; (ii) preventivamente autorizzate dai responsabili incaricati dalla Società, in conformità al sistema delle deleghe interne; (iii) verificabili a distanza di tempo; (iv) coerenti e congrue con l'attività di impresa della Società. Hilti Italia S.p.A. si astiene dal porre in essere operazioni o transazioni fraudolente.

Per ogni operazione è conservata agli atti della Società un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: (i) l'agevole e puntuale registrazione contabile; (ii) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti; (iii) la ricostruzione accurata dell'operazione, così da ridurre la probabilità di errori anche materiali o interpretativi. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutti i Destinatari del presente Modello far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. I Destinatari del presente Modello che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a riferire i fatti all'Organismo di Vigilanza.

Rifiuto di pratiche finalizzate alla corruzione e/o alla concussione

Hilti Italia S.p.A. rifiuta fermamente la corruzione e, più in generale, qualsiasi pratica dalla quale possano anche solo astrattamente derivare illeciti vantaggi per la Società, nello svolgimento della propria attività d'impresa. È fatto divieto assoluto a tutti i Destinatari del presente Modello di corrompere o anche solo tentare di corrompere titolari di cariche pubbliche elettive, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, così come soggetti privati. In particolare, è fatto divieto assoluto a tutti i Destinatari del presente Modello di: (i) offrire, promettere o dare denaro o altri vantaggi per ottenere prestazioni indebite per sé e/o per Hilti Italia S.p.A.; (ii) richiedere denaro o altri vantaggi per eseguire prestazioni indebite.

Formazione e professionalità

La Società richiede ai propri dipendenti e collaboratori di operare sempre con professionalità, impegno e diligenza nell'adempimento dei compiti affidati e delle funzioni esercitate per il conseguimento degli obiettivi prefissati. In questa prospettiva, la Società promuove specifici strumenti di formazione professionale, sia all'interno che all'esterno delle proprie strutture. Nel contempo, i dipendenti e collaboratori della Società sono invitati a curare continuamente la propria formazione e l'aggiornamento professionale, al fine di aumentare costantemente l'apporto all'attività di Hilti Italia S.p.A. e di concorrere al mantenimento e al miglioramento dell'immagine e della buona reputazione della stessa. La Società incoraggia la collaborazione tra colleghi, sia in senso orizzontale che verticale, in quanto la stessa è determinante per l'efficienza aziendale. La Società deve poter verificare in ogni momento le motivazioni e le caratteristiche di tutte le operazioni poste in essere dai propri dipendenti e collaboratori nello svolgimento della propria attività. Questi ultimi, per ciascuna fase di ogni operazione effettuata, pertanto, devono formare e conservare adeguata documentazione. Tutti i soggetti che utilizzano e/o gestiscono risorse finanziarie della Società sono altresì tenuti ad agire secondo correttezza e

a valorizzare e salvaguardare il patrimonio aziendale.

Rispetto della proprietà intellettuale, della concorrenza e del mercato

Hilti Italia S.p.A. crede nella concorrenza leale e si astiene da comportamenti collusivi, predatori e di abuso in genere, dai quali possano derivare conseguenze distorsive del mercato. La Società si impegna altresì a denunciare nelle opportune sedi le pratiche tendenti a ridurre la libera concorrenza nel mercato. La Società, anche in ragione della propria specifica attività d'impresa, rispetta e riconosce il valore delle opere dell'ingegno, del diritto d'autore e dei brevetti. I Destinatari del presente Modello ispirano e conformano la propria condotta al rispetto rigoroso di tali principi.

Qualità dei prodotti e dei servizi offerti

Hilti Italia S.p.A. e le società del Gruppo Hilti dedicano gran parte delle proprie risorse alla ricerca e allo sviluppo. Lo svolgimento dell'attività della Società deve tendere sempre alla soddisfazione della clientela, prestando attenzione alle richieste che possono contribuire al miglioramento dei prodotti e dei servizi offerti. La "qualità" dei prodotti e dei servizi di Hilti Italia S.p.A. comprende:

- attenzione alle particolari esigenze dei clienti;
- disponibilità e tempestività nel riscontro delle richieste commerciali;
- puntuale esame dei reclami;
- cura degli aspetti che tendono a migliorare il rapporto tra i clienti e la Società;
- cura e circolazione tra i Destinatari delle informazioni interne che riguardano la Società.

Tutela della privacy e dei dati personali

Hilti Italia S.p.A. si impegna a proteggere tutti i dati personali, generati e/o acquisiti al proprio interno e/o nello svolgimento della propria attività d'impresa, e altresì ad evitare ogni uso improprio dei dati stessi.

La Società garantisce che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Hilti Italia S.p.A. raccoglie e registra solo dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi. Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

Hilti Italia S.p.A. adotta idonee e misure di sicurezza "preventive" per tutte le banche dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

I Destinatari del presente Modello sono tenuti a (i) acquisire e trattare solo i dati necessari e opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e responsabilità ricoperte; (ii) acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di procedure specifiche e conservare e archiviare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza; (iii) rappresentare e ordinare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero; (iv) comunicare i dati stessi solo nell'ambito di procedure specifiche o su autorizzazione espressa dei superiori gerarchici e comunque, in ogni caso, solo dopo averne verificato la divulgabilità.

I.5.3. Rapporti con i clienti di Hilti Italia S.p.A..

a. La Società auspica che i clienti di Hilti Italia S.p.A. siano sempre soddisfatti. I rapporti con questi ultimi devono quindi essere sempre contraddistinti da disponibilità, cortesia, onestà, lealtà, professionalità da parte di tutti i Destinatari del presente Modello. A tal fine, nei rapporti con i clienti di Hilti Italia S.p.A., i Destinatari del presente Modello: (i) evitano qualsiasi discriminazione e/o disparità di trattamento; (ii) ispirano la propria condotta al rispetto dei principi e delle procedure individuati nel presente Modello; (iii) rimediano in modo rapido ed efficace in caso di reclami, così da migliorare continuamente il livello dell'offerta commerciale di Hilti Italia S.p.A..

b. Tutte le comunicazioni indirizzate ai clienti e agli utenti dei servizi di Hilti Italia S.p.A. sono veritiere, corrette e leali. Nella pubblicità e nelle altre comunicazioni commerciali, i Destinatari del presente Modello si astengono da qualsiasi pratica ingannevole, aggressiva o comunque scorretta.

c. In determinate circostanze, i clienti di Hilti Italia S.p.A. comunicano alla Società alcuni dati personali, per finalità commerciali. Tali dati sono trattati dai Destinatari del presente Modello di Hilti Italia S.p.A. in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.

d. La Società garantisce la sicurezza degli spazi nei quali si svolgono le attività di Hilti Italia S.p.A. e la scrupolosa osservanza di tutte le norme legali, regolamentari e tecniche di volta in volta applicabili a protezione dei propri clienti e degli utenti dei propri servizi, attivando costantemente adeguate procedure di controllo e monitoraggio.

1.5.4. Rapporti con i fornitori.

Sono “fornitori” di Hilti Italia S.p.A. tutti i soggetti che, a diverso titolo, procurano beni o somministrano servizi alla Società, in funzione della sua attività d’impresa.

a. Nell’approvvigionamento di beni e servizi, Hilti Italia S.p.A. riconosce parità di trattamento ai fornitori attuali e potenziali. La selezione dei fornitori si fonda su criteri oggettivi, tra i quali, ad esempio: (i) l’idoneità tecnica dei prodotti o servizi proposti; (ii) la qualità degli stessi; (iii) la competitività dell’offerta; (iv) il rispetto dell’ambiente da parte del fornitore; (v) l’accettazione da parte dei fornitori dei principi enunciati nel presente Modello. La Società adotta apposite procedure aziendali per valutare in modo trasparente e imparziale l’affidabilità e le competenze di ciascun fornitore, la convenienza della sua offerta e le garanzie di assistenza e di tempestività delle prestazioni.

b. Il compenso da corrispondere ai fornitori dovrà essere commisurato esclusivamente alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un Paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.

c. Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e servizi e di collaborazione e/o di consulenza esterna, è fatto obbligo ai Destinatari del presente Modello di: (i) osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso la Società; (ii) adottare nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti; (iii) ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni in grado di assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti e degli utenti dei servizi di Hilti Italia S.p.A.; (iv) utilizzare, per quanto possibile, prodotti e servizi a condizioni competitive e di mercato; (v) includere, nei contratti di aventi ad oggetto beni e/o servizi forniti da terzi soggetti, la conferma di aver preso conoscenza della Parte Generale presente Modello e l’impegno espresso di attenersi ai principi ivi contenuti.

d. I rapporti con i fornitori devono essere caratterizzati da correttezza e lealtà reciproche. L’elargizione di omaggi da parte dei fornitori e la loro accettazione da parte dei destinatari del Modello di Hilti Italia S.p.A. sono ammesse solo in quanto non mettano in pericolo l’effettiva parità di trattamento tra fornitori.

e. Hilti Italia S.p.A. preserva la salute e la sicurezza dei fornitori e dei loro dipendenti e collaboratori mediante adeguate azioni preventive, secondo le normative vigenti. A loro volta, i fornitori della Società devono: (i) accettare i principi contenuti nel presente Modello; (ii) garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela del lavoro minorile in ogni circostanza.

1.5.5. Rapporti con i dipendenti e con i collaboratori

Sono “dipendenti” e “collaboratori” di Hilti Italia S.p.A. i dirigenti, i lavoratori subordinati in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o parziale, i lavoratori interinali, i collaboratori a progetto e i collaboratori occasionali. I ruoli di ciascuno all’interno dell’azienda sono definiti da appositi ordini di servizio.

a. Con riferimento all’attività dei dipendenti e dei collaboratori, Hilti Italia S.p.A.:

- promuove condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità dei dipendenti e

dei collaboratori;

- offre, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, a tutti i dipendenti e collaboratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo equo, basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza, senza discriminazione alcuna.

b. Hilti Italia S.p.A. favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate a ottenere maggior benessere organizzativo. La Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing, che sono proibiti senza eccezione di sorta. Sono considerati come tali: (i) creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori; (ii) porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui; (iii) ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti.

c. È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia o sessuale o riferita alle diversità personali e culturali. Sono considerate come tali: (i) subordinare qualsiasi decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali; (ii) indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante l'influenza del proprio ruolo; (iii) proporre relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento; (iv) alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

d. Nella gestione delle risorse umane, le funzioni aziendali competenti devono: (i) adottare in ogni caso criteri di merito e di competenza (e comunque strettamente professionali) per qualunque decisione relativa alle risorse umane; (ii) provvedere in ogni caso a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza discriminazione alcuna; (iii) creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche od orientamenti personali non possano dare luogo a discriminazioni. In particolare, Hilti Italia S.p.A.: (i) ripudia qualsiasi discriminazione tra dipendenti e collaboratori fondata sul sesso, sull'etnia, sulla lingua, sul credo religioso e politico e sulle condizioni sociali e personali; (ii) favorisce un ambiente di lavoro in cui è garantita la dignità di ogni individuo (iii) incoraggia e promuove la parità di opportunità tra donne e uomini; (iv) valorizza le competenze, le potenzialità e l'impegno di ciascuno e, per fare questo, adotta criteri di valutazione chiari e omogenei e provvede ad un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori; (v) sollecita e coinvolge tutti nel perseguimento degli obiettivi di impresa e nella soluzione dei problemi sulla base delle rispettive competenze e responsabilità.

e. Le relazioni personali tra dipendenti e collaboratori della Società devono essere improntate al rispetto, alla correttezza e alla collaborazione reciproca. Nessun abuso di autorità è tollerabile nei rapporti di lavoro e di collaborazione. Il superiore gerarchico, verso qualsiasi persona subordinata, non può compiere alcun atto né tenere alcun comportamento che non sia previsto dalla legge o dai contratti collettivi e individuali applicabili. Hilti Italia S.p.A. interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. A questo effetto, sono ritenuti rilevanti anche comportamenti extra lavorativi particolarmente offensivi per la sensibilità civile. In ogni caso, non sono tollerati comportamenti che costituiscono violenza fisica o morale.

f. Hilti Italia S.p.A. rispetta tutte le norme vigenti, regolamentari e tecniche, di volta in volta applicabili in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e adotta sistemi di gestione adeguati a questo scopo. Le decisioni aziendali che coinvolgono la salute e la sicurezza sul lavoro sono sempre ispirate dalle seguenti linee guida: (i) evitare i pericoli per dipendenti e collaboratori, prevenendo i possibili rischi; (ii) valutare in anticipo i rischi che, in ipotesi, non possono essere evitati; (iii) adeguare il lavoro alla persona, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute; (iv) programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza

dei fattori dell'ambiente di lavoro; (v) fornire adeguate istruzioni e formazione.

g. I destinatari del presente Modello sono tenuti a contribuire attivamente al mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque pericolosi e segnalando al proprio superiore o all'organo del quale sono parte, e alla struttura aziendale competente, eventuali attività svolte da terzi ai danni del patrimonio o delle risorse umane di Hilti Italia S.p.A..

h. È fatto obbligo, in ogni contesto che richiede particolare attenzione alla propria sicurezza personale, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito dalla Società, astenendosi da comportamenti che possano mettere a rischio la propria e altrui incolumità, segnalando tempestivamente al proprio superiore ogni situazione di pericolo alla sicurezza propria o di terzi.

i. I destinatari del presente Modello devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri. Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull'ambiente di lavoro, saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi precedenti. Hilti Italia S.p.A. si impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dai contratti di lavoro.

l. È fatto divieto assoluto ai destinatari del presente Modello di: (i) detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro; (ii) fumare nei luoghi di lavoro. Hilti Italia S.p.A. favorisce iniziative volontarie rivolte alle persone che intendono dissuadere dal fumo e, nell'individuare eventuali zone riservate ai fumatori, terrà in particolare considerazione la condizione di chi avverte disagio fisico per l'eventuale presenza di fumo nelle situazioni di convivenza lavorativa e chiede di essere preservato dal contatto con il "fumo passivo" sul proprio posto di lavoro.

m. Amministratori, dipendenti e collaboratori perseguono gli obiettivi e gli interessi generali di Hilti Italia S.p.A. ed informano senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Società (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) e in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. Amministratori, dipendenti e collaboratori assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti patrimonio aziendale o inerenti all'attività di Hilti Italia S.p.A., nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne. Amministratori, dipendenti e collaboratori svolgono la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a loro disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti loro richiesti. Amministratori, dipendenti e collaboratori non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell'incarico.

1.5.6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Hilti Italia S.p.A., nello svolgimento della sua attività di impresa, può intrattenere rapporti con le istituzioni pubbliche, con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche, di carattere locale, nazionale o internazionale. Tali rapporti sono intrattenuti dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di legalità e integrità. La Società può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Modello.

a. Hilti Italia S.p.A. non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati.

b. Hilti Italia S.p.A. coopera attivamente e pienamente con tutte le Autorità. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i destinatari del presente Modello devono tenere comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità. Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto

dei programmi approvati e delle procedure aziendali. È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità.

c. Qualora un amministratore, dipendente o collaboratore riceva da un funzionario pubblico richieste esplicite o implicite di benefici, salvo omaggi di uso commerciale e di modesto valore, è tenuto a informare immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire, per le iniziative del caso.

I.6. Whistleblowing

Il 29 dicembre 2017, è entrata in vigore la legge n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017). La legge prevede una specifica disciplina per la tutela dei soggetti che segnalino reati o irregolarità commessi sul posto di lavoro e mira ad incentivare la collaborazione dei lavoratori, per favorire l'emersione dei fenomeni illeciti all'interno di enti pubblici e privati (c.d. c.d. "whistleblowing"). Con l'introduzione di questa disciplina, il Legislatore risponde all'invito, rivolto all'Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza. La nuova normativa interviene sull'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, imponendo alle società modifiche significative delle procedure aziendali in uso. In ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge in questione, Hilti Italia S.p.A. adotta una policy specifica, conforme alle indicazioni dettate da Confindustria a riguardo, da intendersi parte integrante del presente Modello. La policy in questione, che si aggiunge alle procedure già in uso, previste nel Code of Conduct ed in altre linee guida adottate dalla Società e dal Gruppo HILTI:

- garantisce la riservatezza dell'identità del "whistleblower";
- individua il soggetto responsabile "interno" della procedura di "whistleblowing", al quale dovranno essere inviate le segnalazioni;
- individua gli strumenti di formazione per i soggetti apicali e per i soggetti a questi ultimi subordinati, volti ad illustrare il contenuto della normativa in questione.

In applicazione della policy in questione, non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Le sanzioni nei confronti di coloro che violino le misure di tutela del "whistleblower" ovvero effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni infondate sono descritte nel Paragrafo seguente.

I.7. Sistema disciplinare

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art.6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società. Il Modello di Organizzazione, di gestione e di controllo adottato da Hilti Italia S.p.A., prevede un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure indicate.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento censurato integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

(i) Provvedimenti disciplinari

La violazione, da parte di dipendenti soggetti al CCNL Commercio, Terziario e Servizi delle singole regole

comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I comportamenti sanzionabili, che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- violazione da parte del dipendente di procedure interne previste dal presente Modello;
- adozione da parte del dipendente di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello che esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati previsti dal decreto;
- adozione da parte del dipendente di comportamenti diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati e tali da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.lgs.231/2001.

Parimenti, costituiscono illecito disciplinare "sanzionabile": **(i)** la violazione da parte dei suddetti soggetti delle misure di tutela del "whistleblower", previste dalla specifica policy adottata dalla Società in materia; **(ii)** la violazione del divieto di ritorsione o azione discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del "whistleblower", per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione; **(iii)** l'effettuazione di eventuali segnalazioni "infondate" di presunti reati o illeciti sul posto di lavoro, effettuate dai suddetti soggetti con dolo o colpa grave.

Per la violazione del presente Modello e delle altre policies previste dalla Società e dal Gruppo HILTI, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori (in ottemperanza di quanto previsto dall'art.7 L 300/70) sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al suddetto CCNL e precisamente:

- 1) biasimo inflitto verbalmente;
- 2) biasimo inflitto per iscritto;
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di quattro (4) ore della normale retribuzione;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci (10);
- 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con altre conseguenze di ragione e di legge.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

I provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. L'eventuale adozione del provvedimento dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro quindici (15) giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le controdeduzioni.

Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisioni nel merito, il suddetto termine potrà essere prorogato di trenta (30) giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

Inoltre, quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima e in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare, Hilti Italia S.p.A. può predisporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità ed alla gravità del comportamento con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza e dalla Direzione Risorse Umane, rimanendo quest'ultima responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

(ii) Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle proprie funzioni, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la

società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato ai dirigenti.

(iii) Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti.

(iv) Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti.

(v) Misure nei confronti dei Consulenti

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei partner delle regole di cui al presente Modello o di commissione di reati di cui al D.lgs. 231/2001 è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.

Parte Speciale

II. Introduzione

La Parte Speciale del presente Modello ha ad oggetto i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche, che, ad oggi, Hilti Italia S.p.A. valuta come astrattamente realizzabili nello svolgimento della propria attività.

Nei paragrafi seguenti, è fornita una descrizione schematica della fattispecie penalmente rilevante per ciascuna tipologia dei suddetti reati. Per quanto qui non espressamente richiamato, si rimanda al testo del Decreto, al Codice Penale e alle Leggi speciali, il cui contenuto deve ritenersi conosciuto da tutti i Destinatari del Modello, posto che *“nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale”* (art. 5 c.p.).

Misure di prevenzione dei reati descritti nella Parte Speciale del Modello.

La prevenzione dei reati previsti dal Decreto si articola su tre piani diversi:

- il rispetto da parte dei Destinatari del Modello dei principi di comportamento fissati da Hilti Italia S.p.A.;
- l'adozione di misure di prevenzione di carattere generale, applicabili a qualsiasi condotta potenzialmente rilevante sotto il profilo penale;
- l'adozione di misure di prevenzione di carattere speciale, peculiari alle diverse fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale.

(i) Principi di comportamento nei rapporti interni ed esterni alla Società.

La prevenzione dei reati descritti nella presente Parte Speciale si fonda innanzitutto sul rispetto dei principi descritti nel Codice di Condotta (*Anti-corruption*) e nel *“Code of Conduct”* adottati da Hilti Italia S.p.A. nonché dei principi etici codificati nella Parte Generale del presente Modello.

La Società richiede pertanto che, nei rapporti esterni ed interni, tutti i propri dirigenti, dipendenti, consulenti e fornitori agiscano in conformità alle direttive qui di seguito descritte.

Rapporti con gli azionisti

Salvi i limiti previsti dalla normativa vigente, la *management* della Società trasmette con tempestività e completezza ogni informazione societaria e gestionale richiesta dagli azionisti, dagli organi di controllo, dai revisori contabili e, in generale, da quei soggetti cui sia riconosciuto il diritto di ottenere informazioni relative a Hilti Italia S.p.A..

Rapporti con i Clienti

La Società e i suoi collaboratori si impegnano a tenere con i Clienti un comportamento professionale, collaborativo e disponibile. La Società si impegna ad evitare qualsiasi forma di discriminazione nei rapporti con i Clienti nonché qualsiasi pratica elusiva e pregiudizievole. I rapporti con i Clienti devono essere sempre ispirati ai principi di buona fede e di correttezza nelle trattative e nell'esecuzione delle reciproche obbligazioni. Nei rapporti con i Clienti, i Destinatari dovranno adottare un atteggiamento corretto e chiaro, privilegiando, in tutte le occasioni in cui ciò sia possibile, la forma scritta al fine di evitare equivoci o malintesi circa il contenuto dei rapporti commerciali in essere. La Società si impegna a non abusare della propria posizione creditoria verso i Clienti e comunque ad evitare di trarre da ciò qualsiasi ingiusto profitto.

Rapporti con i fornitori

La Società e i suoi collaboratori si impegnano a tenere con i fornitori un comportamento professionale, collaborativo, disponibile e cortese. Hilti Italia S.p.A. si impegna ad evitare qualsiasi forma di discriminazione nei rapporti con i fornitori nonché qualsiasi pratica elusiva e pregiudizievole. I rapporti con i fornitori devono essere sempre ispirati ai principi di buona fede e di correttezza nelle trattative e nell'esecuzione delle reciproche obbligazioni. Nei rapporti con i fornitori, i Destinatari dovranno adottare un atteggiamento corretto e chiaro, privilegiando, in tutte le occasioni

in cui ciò sia possibile, la forma scritta al fine di evitare equivoci o malintesi circa il contenuto dei rapporti commerciali in essere.

Nella scelta dei propri fornitori, la Società valuta:

- la disponibilità di mezzi produttivi e finanziari del potenziale fornitore;
- le strutture organizzative, il *know how* e le eventuali certificazioni sulla qualità aziendale del potenziale fornitore;
- l'applicazione da parte del potenziale fornitore di principi e valori in sintonia con quelli cui si ispira la Società.

Al fine di garantire la massima trasparenza nella scelta dei fornitori, la Società si impegna altresì a:

- separare il processo avente ad oggetto la richiesta della fornitura da quello successivo di conferma e stipula del contratto con il fornitore, affidando, ove possibile, la responsabilità delle due fasi a soggetti diversi.

I Destinatari addetti agli acquisti sono tenuti ad evitare favoritismi e ad osservare un comportamento equilibrato ed irreprensibile, sottraendosi ad eventuali pressioni da parte di fornitori, intese ad offrire indebiti vantaggi. In caso di dubbi sul comportamento da seguire nei singoli casi concreti, i Destinatari dovranno informare immediatamente l'OdV, fermi i principi e le prescrizioni contenute nel Codice di Condotta interno ("*Anti Corruption*") e nel "*Code of Conduct*".

Rapporti con i partner commerciali e con altre controparti contrattuali in genere

I rapporti con i *partner* commerciali e con le controparti contrattuali della Società devono basarsi sui principi di onestà, lealtà, disponibilità e trasparenza, prescritti dal presente Modello.

In particolare, la Società e i Destinatari si impegnano a:

- instaurare e mantenere rapporti solo con soggetti che godano di una reputazione rispettabile, che svolgano attività lecite e comunque compatibili con i principi cui si ispira il presente Modello;
- assicurare la trasparenza degli accordi, astenendosi dallo stipulare accordi confidenziali contrari alla legge;
- mantenere con i *partner* rapporti trasparenti e collaborativi;

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente al proprio superiore o all'OdV ogni comportamento del *partner* e della controparte contrattuale in genere che appaia contrario ai principi di cui al presente Modello.

Rapporti con gli Enti pubblici e con la Pubblica Amministrazione

I rapporti tra la Società e i rappresentanti di istituzioni politiche e sindacali e gli organi della Pubblica Amministrazione in genere sono improntati ai principi di integrità, trasparenza e correttezza. I Destinatari coinvolti in tali rapporti devono astenersi da qualsiasi comportamento - anche non avente rilevanza penale - che possa essere interpretato quale influenza indebita, effettiva o potenziale, sulle attività delle istituzioni e degli organi innanzi citati. In particolare, i Destinatari non dovranno promettere, offrire o erogare, direttamente o indirettamente somme di denaro o beni o, in generale, procurare ad essi benefici con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o ancora vantaggi a favore di quest'ultima. I Destinatari non potranno disattendere il divieto in questione ricorrendo a forme diverse o indirette di aiuti o contribuzioni quali, in via esemplificativa e non esaustiva, sponsorizzazioni, consulenze, incarichi aziendali che abbiano le stesse finalità sopra indicate.

Rapporti con Sindaci e Revisori

Nei rapporti con il Collegio Sindacale e con i revisori, i Destinatari devono attenersi ai principi etici codificati nel presente Modello, nel rispetto dei ruoli istituzionali di ciascuno. Le richieste di adempimenti e di documentazione devono essere evase tempestivamente, con chiara assunzione della responsabilità circa la veridicità, completezza e accuratezza delle informazioni fornite. I dati ed i documenti richiesti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed esauriente. Le informazioni così fornite devono essere accurate, complete, fedeli e veritiere. La Società valuta l'eventuale affidamento, alla società responsabile della revisione, di incarichi di diversa natura, nel rigoroso rispetto della normativa vigente.

Le rilevazioni contabili e i documenti ad esse attinenti, devono:

- basarsi su informazioni precise, esaurienti e verificabili e riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento, nel rispetto delle norme di legge e dei principi contabili nazionali e internazionali applicabili;
- essere corredati dalla relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.

Regali, omaggi e altri benefici

Fermi i principi e le prescrizioni contenute nel Codice di Condotta interno ("*Anti Corruption*") e nel "Code of Conduct", nei rapporti con clienti, fornitori, istituzioni politiche, Pubblica Amministrazione e, in generale, con i terzi, i Destinatari non dovranno promettere, accettare o offrire regali, omaggi, benefici - sia diretti che indiretti - e gesti di ospitalità che abbiano qualità o valore eccedente le normali pratiche commerciali, gli usi locali e l'ordinaria cortesia o, comunque, che siano diretti ad acquisire trattamenti di favore, o altri vantaggi indebiti, con riferimento alle operazioni aziendali riconducibili alla Società. Qualora regali, omaggi, benefici o atti di cortesia od ospitalità siano offerti o promessi ai Destinatari ovvero richiesti a questi ultimi da parte di terzi, i Destinatari dovranno informare senza ritardo l'OdV, che valuterà di volta in volta l'ammissibilità di quanto offerto, promesso e richiesto.

Prevenzione del riciclaggio di denaro

I Destinatari sono tenuti:

- a verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, *partner*, collaboratori e consulenti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività, prima di instaurare con gli stessi qualsiasi tipo di rapporto;
- ad evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro, proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto delle procedure interne di controllo.

Circolazione delle informazioni

Hilti Italia S.p.A. si impegna ad informare correttamente, costantemente e tempestivamente tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle proprie attività. L'attività di comunicazione e di divulgazione di notizie relative all'operato della Società è riservata esclusivamente ai Responsabili di Funzione. I rapporti informativi, destinati sia all'interno sia all'esterno devono essere redatti in modo scrupoloso ed in conformità ai principi qui enunciati. È pertanto fatto divieto a tutti i Destinatari di diffondere notizie o rispondere a domande, quesiti o indagini inerenti Hilti Italia S.p.A. e/o le altre società del Gruppo Hilti senza la preventiva autorizzazione dei Responsabili di Funzione.

Trattamento delle informazioni

La Società tratta le informazioni di cui è a conoscenza con la massima riservatezza e nel rispetto della legge sulla *privacy*.

Pertanto, i Destinatari:

- non sono autorizzati ad utilizzare o divulgare in nessuna forma le informazioni di cui siano venuti in possesso in ragione del rapporto lavorativo o di collaborazione, ancorché cessato, salvo che l'utilizzazione e la divulgazione siano autorizzate per iscritto dalla Società;
- non possono comunicare a terzi, all'interno o all'esterno della Società, informazioni riservate e/o privilegiate. Le informazioni privilegiate e/o riservate possono essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro che ne abbiano effettiva necessità, in ragione dell'attività lavorativa o professionale o in ragione delle funzioni svolte. Qualora un'informazione riservata e/o privilegiata debba essere rivelata a terzi per adempiere ai propri doveri professionali e nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la natura riservata e/o privilegiata della stessa deve essere preventivamente segnalata al terzo. La Società è tenuta a rendere edotti i Destinatari dei doveri e delle responsabilità che discendono dal fatto di essere a conoscenza di informazioni riservate e/o privilegiate, nonché delle sanzioni applicabili in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle stesse. I Destinatari

sono tenuti a rispettare con la massima diligenza l'impegno di riservatezza durante l'attività da loro svolta a favore della Società nonché anche a seguito dell'eventuale cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro, della collaborazione o della consulenza a favore di Hilti Italia S.p.A..

(ii) Misure generali di prevenzione.

Nello svolgimento della propria attività, Hilti Italia S.p.A. tende al costante conseguimento e mantenimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico - finanziario;
- conformità alle Leggi ed ai Regolamenti;
- salvaguardia del patrimonio aziendale.

La Società richiede che tutti i propri dirigenti, dipendenti, consulenti e fornitori agiscano in conformità al raggiungimento e mantenimento dei suddetti obiettivi.

In ragione di ciò, tutti i processi interni inerenti lo svolgimento dell'attività di Hilti Italia S.p.A. devono essere caratterizzati da:

- separatezza e divisione di funzioni per ciascuna fase del processo. Il soggetto cui compete l'impulso decisionale per l'avvio di un processo interno deve essere sempre soggetto distinto dal soggetto che deve eseguire e quindi portare a termine il processo stesso; quest'ultimo, a sua volta, deve essere soggetto distinto dal soggetto che controlla l'esecuzione del processo interno nella sua fase di svolgimento;
- tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione di ciascuna fase del processo.

Ai fini dell'individuazione delle singole responsabilità e della definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative, Hilti Italia S.p.A. si è dotata di strumenti organizzativi finalizzati a:

- rendere nota la struttura aziendale all'interno della Società. Hilti Italia S.p.A. si è dotata di un sistema di deleghe chiaro e trasparente, che consente di individuare agevolmente i soggetti dotati dei poteri autorizzativi interni ed esterni. Al riguardo, la Società si impegna a dare comunicazione periodica dei cambiamenti rilevanti inerenti la propria struttura organizzativa e le funzioni aziendali;
- definire chiaramente la delimitazione dei ruoli di ciascun soggetto. Le responsabilità ed i poteri di rappresentanza sono definiti e distribuiti internamente evitando sovrapposizioni funzionali, in modo da evitare che su un unico soggetto si concentrino attività considerate "a rischio";
- dare una chiara indicazione delle linee di "riporto" aziendali e dei flussi di comunicazione interni;
- valutare preventivamente i possibili rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Gli obiettivi di ogni singola unità operativa sono adeguatamente definiti dal rispettivo responsabile (c.d. *team leader*) e comunicati a tutti i soggetti interessati (c.d. *team members*), al fine di rendere chiaro e condiviso l'orientamento generale della stessa. I rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi devono essere valutati, prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio ed aggiornamento. Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle misure di prevenzione.

Al fine di limitare il rischio di commissione del reato di associazione per delinquere¹⁴, la Società, pur ritenendo remoto il verificarsi di tale fattispecie all'interno della propria realtà aziendale, adotta le seguenti misure di prevenzione:

¹⁴ Si configura il reato di "associazione per delinquere" quando tre o più persone promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. È punito anche il solo fatto di partecipare all'associazione (cfr. art. 416 c.p., il cui c. 6 è stato modificato dalla L. 236/2016, in vigore dal 7 gennaio 2017). La società risponde di questi reati anche nel caso in cui il

- rotazione periodica del personale addetto alle aree ed attività a maggiore rischio di reato¹⁵;
- verifiche preventive dell'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti della Società nominati negli organi sociali e gli esponenti della PA locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della società medesima;
- previsione di flussi informativi verso l'organismo di vigilanza e di strumenti che garantiscano la riservatezza dei soggetti che segnalano le violazioni (c.d. "whistleblowing").

Nell'attività di selezione dei partner commerciali, la Società aderisce ai c.d. "Protocolli di Legalità" attualmente in vigore ed adotta altresì le seguenti misure di prevenzione:

- introduzione di meccanismi di "qualificazione etica" delle imprese (ad esempio: il report anagrafico di rischio del fornitore, l'iscrizione nelle white list prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno; obbligo delle verifiche antimafia sui partner commerciali);
- richiesta al fornitore di una dichiarazione attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti relativi a reati associativi a carico della società;
- previsione nei contratti con i fornitori di una clausola risolutiva espressa (con un termine molto breve per lo scioglimento del contratto) da attivare nel caso in cui il fornitore risulti destinatario di una sopraggiunta comunicazione o informazione antimafia interdittiva oppure non rispetti l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori oppure ancora non possieda una qualificazione etica (come il rating di legalità o l'iscrizione nelle white list).

È demandato all'OdV il compito di vigilare e verificare in concreto le procedure ed i protocolli interni adottati dalle singole funzioni aziendali.

- misure di prevenzione di carattere generale, applicabili a qualsiasi condotta potenzialmente rilevante sotto il profilo penale;
- misure di prevenzione di carattere speciale, peculiari alle diverse fattispecie di reato qui contemplate.

(iii) Misure speciali di prevenzione

Per la descrizione delle misure di carattere speciale si rinvia ai successivi paragrafi della presente Parte Speciale, inerenti le singole fattispecie di reato contemplate dal Decreto.

soggetto apicale o sottoposto fornisca supporto all'associazione criminale pur non prendendone parte (c.d. concorso esterno). La responsabilità amministrativa della società ricorre anche quando i c.d. "reati-fine" dell'associazione a delinquere non rientrano tra i "reati presupposto". Il delitto di associazione a delinquere può generare un profitto per la società in via del tutto autonoma rispetto a quello prodotto dai singoli "reati-fine": esso è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi. Tale profitto può essere sottoposto a sequestro preventivo (Cass. pen. 23 novembre 2015 n. 46162).

¹⁵ Tali devono considerarsi: la selezione e assunzione del personale; la selezione dei fornitori di beni e servizi; la conclusione di contratti infragruppo di acquisto o di vendita; la gestione dei flussi finanziari; gli investimenti infragruppo.

II.1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

II.1.1. Normativa vigente e condotte penalmente rilevanti

Gli artt. 24 e 25 del Decreto individuano i reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti tra Hilti Italia S.p.A. e la Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell'art. 357 c.p. *“agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*. Occorre poi ricordare che ai sensi dell'art. 358 c.p. *“agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*. Secondo la Giurisprudenza è *“pubblico ufficiale”* ovvero *“incaricato di pubblico servizio”* anche il dipendente di Enti di diritto privato, che in concreto svolgano attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

Nella tabella qui di seguito riportata sono indicate le singole fattispecie di reato di cui ai suddetti articoli, accompagnate da una sintetica descrizione delle condotte penalmente rilevanti. È fatto divieto a tutti i dipendenti, partner e consulenti della Società e a tutti i componenti degli Organi Sociali di Hilti Italia S.p.A. di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle qui descritte.

Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023] ¹⁶

REATO	CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 <i>bis</i> c.p. modificato dal D.L. n. 13/2022)	Le somme ottenute a titolo di finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non vengono utilizzate per gli scopi cui erano destinate. La condotta può consistere anche nell'aver distratto parzialmente la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta. Il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva. Pertanto, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

¹⁶ Sanzioni previste dall'Art. 25 del Decreto 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

<p>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 <i>ter</i> c.p. modificato dal D.L. n. 13/2022)</p>	<p>Un soggetto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, ottiene contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea, senza averne diritto. Il momento consumativo del reato coincide con il momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato stesso, non rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, diversamente da quanto previsto dal reato di cui all'art. 316 <i>bis</i> c.p.. L'ipotesi di reato qui in oggetto è residuale rispetto a quella di truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.).</p>
<p>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p. modificato dalla Legge n. 90/2024) ¹⁷</p>	<p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5); 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2ter.</p>
<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p. modificato dal D.L. n. 13/2022) ¹⁸</p>	<p>Si tratta di una forma aggravata di truffa, caratterizzata dal fatto che la condotta è finalizzata al conseguimento illecito di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>
<p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) ¹⁹</p>	<p>Il reato si configura allorché chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati,</p>

¹⁷ Con l'art. 8 del d.lgs. n. 36 del 2018, l'ultimo comma dell'art. 640 c.p. è stato così modificato: "*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7*".

¹⁸ L'art. 640 *bis* c.p.c. è stato modificato dall'art. 30, comma 1, legge n. 161 del 2017.

¹⁹ L'art. 640 *ter* ultimo comma c.p. è stato così modificato dall'art. 9, comma 1, legge n. 119 del 2013 poi dall'art. 9 del d.lgs. n. 36 del 2018: "*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o*

	informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	L'elemento della frode, che differenzia la fattispecie in esame da quella di inadempimento di cui all'art. 355, è un concetto non pacifico. Alcuni ritengono che sia identificabile nei raggiri volti a ingannare la controparte, altri propendono per la semplice malafede contrattuale, ritenendo sufficiente che il fornitore modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte.
Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]	La dottrina prevalente ritiene che il legislatore abbia voluto tutelare sia la libera concorrenza, sia il buon andamento della P.A.. La norma punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]	La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. In particolare, la norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7'.

Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020] ^{20 21}

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)	La norma di recentissima introduzione ²² , prevede quanto segue: <i>“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.</i>
---	--

²⁰ Il 25 agosto 2024, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024, è entrata in vigore la Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. “Legge Nordio”) con “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”. La riforma dispone l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e riformula il traffico di influenze illecite, oltre ad apportare modifiche di stampo sostanziale e processuale. Il nuovo art. 346-bis c.p., ai fini della sua configurazione, richiede ora che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale siano esistenti (non solo asserite) e sfruttate intenzionalmente (non solo vantate). L’utilità data o promessa deve poi avere natura economica, mentre la pena base è aumentata a 1 anno e 6 mesi.

²¹ Sanzioni previste dall’Art. 25 del Decreto **1**. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. **2**. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. **3**. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. **4**. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. **5**. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b). **5-bis**. Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’articolo 13, comma 2.

²² Il c.d. “Decreto Carceri” - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2024 ed entrato in vigore il 10 agosto 2024 - ha ampliato ulteriormente il catalogo dei Reati Presupposto (v. Legge n. 112/2024 che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 92/2024) In particolare, con l’art. 9 del D.L. 92/2024 il Legislatore ha introdotto nel Codice Penale il nuovo art. 314-bis, relativo al reato di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”, che stabilisce quanto segue: “Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”. La novità è rilevante ai fini “231”, in quanto il comma 2-ter dello stesso articolo 9 interviene sull’art. 25 del D.Lgs. 231/2001, inserendo questo nuovo reato tra quelli fondanti la responsabilità delle persone giuridiche.

<p>Concussione (art. 317 c.p.)²³</p>	<p>La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.</p> <p><i>Esempio: il responsabile dell'ufficio gare e contratti di un'azienda municipalizzata, costringe l'amministratore delegato della società Alfa ad assicurargli l'assunzione della propria figlia a tempo indeterminato, come condizione essenziale per il rinnovo della fornitura commerciale.</i></p>
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318²⁴ e 319²⁵ c.p.)</p>	<p>L'art. 318 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.</p> <p>L'art. 319 c.p. punisce invece il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa. In forza dell'art. 319 <i>bis</i> c.p., la pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi. Va poi ricordato che, in forza dell'art. 320 c.p., è punita anche la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p> <p><i>Esempio: per evitare un'ispezione, l'amministratore delegato della società Alfa fa in modo il pubblico ufficiale venga invitato, insieme alla sua famiglia, ad un presunto convegno scientifico di una settimana in una località turistica, a totale spese della società Alfa.</i></p> <p>Le occasioni di contatto tra la Società ed i pubblici ufficiali per motivi di visite ispettive sono potenzialmente numerose (Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ispettori dell'ASL, dell'INPS, dell'INAIL, ecc.).</p>
<p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 <i>ter</i> c.p.)²⁶</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere, un consulente d'ufficio od altro funzionario e/o ausiliario del giudice).</p>

²³ L'art. 317 c.p. è stato sostituito dall'art. 1, comma 75, lett. d), l. 6 novembre 2012, n. 190 e quindi ancora modificato dall'art. 3, comma 1, legge n. 69 del 2015.

²⁴ L'art. 318 c.p. è stato sostituito dall'art. 1, comma 75, lettera f), legge n. 190 del 2012, poi modificato dall'art. 1 della legge n. 69 del 2015).

²⁵ L'art. 319 c.p. è stato modificato dall'art. 1, comma 75, lettera g), legge n. 190 del 2012 e quindi ancora dall'art. 1 della legge n. 69 del 2015).

²⁶ L'art. 319 *ter* c.p. è stato modificato dall'art. 1, comma 75, lettera h), legge n. 190 del 2012, e quindi ancora dall'art. 1 della legge n. 69 del 2015).

<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 <i>quater</i> c.p.)²⁷</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p><u>Esempio:</u> <i>per migliorare i rapporti commerciali intrapresi con un'azienda municipalizzata locale, l'amministratore delegato della società Alfa, dopo alcuni contatti con il funzionario pubblico di riferimento, a seguito di chiare allusioni da parte di quest'ultimo, "si convince" che per consentire alla società di fare affari occorre "omaggiare" ripetutamente il pubblico ufficiale. E, quindi provvede di conseguenza.</i></p>
<p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p>	<p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>
<p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, il soggetto agente assuma un comportamento finalizzato alla corruzione e il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.</p>
<p>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 <i>bis</i> c.p.)²⁸</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed addetti a enti</p>

²⁷ Articolo inserito dall'art. 1, comma 75, lett. i), l. 6 novembre 2012, n. 190.

²⁸ La rubrica dell'articolo che recitava: "Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri" è stata così sostituita dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190. La norma è stata successivamente modificata ed integrata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 20 dicembre 2012, n. 237.

	<p>costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. Per completezza, va rilevato che sono incluse nel catalogo dei “reati presupposto” anche le due fattispecie riportate qui di seguito: (i) Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]; (ii) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</p>
<p>Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]²⁹</p>	<p>La norma, introdotta con L. n. 190/2012, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore. In particolare, è punito chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La norma punisce anche chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>

²⁹ Cfr. *supra* Nota 20.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] ³⁰	Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
---	--

II.1.2. Deleghe ad intrattenere rapporti con la P.A..

Tutti soggetti che intrattengono rapporti con la P.A., in nome e per conto di Hilti Italia S.p.A., sono dotati di delega formale in tal senso. La Società aggiorna il contenuto delle deleghe ed il loro conferimento in conseguenza dei mutamenti organizzativi e societari.

Le deleghe definiscono:

- i poteri del delegato;
- il soggetto (organo o individuo), cui il delegato è tenuto a riportare in via gerarchica;
- gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite.

Le deleghe sono di conferite:

- in funzione dell'esercizio del potere di gestione e delle relative responsabilità connesse;
- in base al ruolo e alla adeguatezza della posizione nell'organigramma di ciascun soggetto.

I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali fissati da Hilti Italia S.p.A. e con il loro raggiungimento.

Il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

La Società mette a disposizione del proprio personale gli organigrammi delle funzioni aziendali e le comunicazioni organizzative relative e si impegna a comunicare tempestivamente i cambiamenti più importanti relativi alla struttura organizzativa.

II.1.3. Criteri di condotta nei rapporti con la P.A..

Nell'ambito dei rapporti con tutti i pubblici funzionari, siano essi rappresentanti della P.A. italiana, di pubbliche amministrazioni di altri Paesi, di organismi comunitari o internazionali, è fatto divieto assoluto di effettuare o promettere a favore di tali soggetti elargizioni in denaro. Al riguardo, si precisa che ai rappresentanti della P.A. o ai loro familiari non deve assolutamente essere offerto o promesso, né direttamente né indirettamente, qualsiasi regalo, dono o gratuita prestazione che:

- a. sia o, comunque, possa essere interpretato e/o apparire elargito e/o promesso in funzione dello svolgimento dell'attività di Hilti Italia S.p.A.;
- b. miri ad influenzare l'indipendenza di giudizio del pubblico funzionario;
- c. induca il pubblico funzionario ad assicurare un qualsiasi vantaggio (economico e non) per Hilti Italia S.p.A..

È altresì fatto divieto assoluto di:

³⁰ Cfr. *supra* Nota 20.

- accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, fornitura ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di loro familiari che possano determinare le stesse conseguenze previste ai punti precedenti;
- presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare le somme ricevute a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinate.

Anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, gli eventuali regali o doni devono essere di valore modico, di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge, con il Codice di Condotta (Anti-corruption) di Hilti Italia S.p.A. e con il “Code of Conduct”.

II.1.4. Aree a rischio e processi sensibili.

Sono da considerarsi a “rischio diretto” tutti i processi aziendali qui di seguito elencati:

- l’ottenimento di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per l’esercizio delle attività aziendali;
- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l’assegnazione di commesse;
- la vendita di prodotti e/o la prestazione di servizi diretta agli Enti Pubblici;
- la gestione dei rapporti con le Forze di Polizia, Autorità Doganali, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ispettori dell’ASL, dell’INPS, dell’INAIL, della Motorizzazione Civile ecc.);
- le richieste di finanziamenti e contributi pubblici di qualsiasi genere;
- la gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.;
- l’erogazione di contributi, liberalità e sponsorizzazioni;
- l’assegnazione di incarichi di consulenza e di collaborazione esterna.

Sono considerate attività particolarmente a rischio:

- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti pubblici italiani e/o stranieri per l’assegnazione di commesse o appalti ovvero in tutte le operazioni che comportano la possibilità di scelta ovvero di esclusione della Società da parte dell’Ente Pubblico;
- la partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani e/o comunitari e il loro concreto impiego.

Sono da considerarsi a “rischio indiretto” i processi e le attività aziendali che, pur non implicando l’instaurazione di rapporti con la P.A., presuppongono la gestione di somme di denaro e strumenti finanziari in genere, suscettibili di essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a Pubblici Ufficiali nella commissione di reati contro la P.A., quali, ad esempio:

- le attività di amministrazione, finanza, contabilità fiscale e fatturazione;
- la gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;
- la selezione del personale;
- la nomina di dirigenti e di membri degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione di Hilti Italia S.p.A. potrà integrare in seguito l’elenco delle aree a rischio diretto e indiretto, anche su proposta dell’OdV.

II.1.5. Misure di prevenzione speciali.

Oltre alle misure di carattere generale di cui alla Premessa della Parte Speciale del presente Modello, la Società, ai fini di una efficace prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A., adotta le misure di prevenzione speciali qui di seguito descritte.

Considerato che tutte le operazioni che comportino rapporti di qualsiasi natura con rappresentanti e/o referenti della P.A. e comunque tutte le attività inerenti le richieste e l'utilizzo di finanziamenti e contributi pubblici nonché le richieste di permessi e concessioni, la negoziazione, la stipulazione, l'esecuzione di contratti e/o di convenzioni con soggetti pubblici o incaricati di un pubblico servizio mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette) Sono considerate "a rischio", è fatto obbligo di registrare dette operazioni e di garantirne la verificabilità e la tracciabilità ,

In ragione di ciò:

- a.** per ogni operazione considerata "a rischio", Hilti Italia S.p.A. nomina un "Responsabile Interno" tra i dipendenti di Hilti Italia S.p.A., cui affidare il compito di gestire l'operazione stessa. Il soggetto così nominato assume il ruolo di referente dell'operazione e di interlocutore esclusivo nei rapporti con la P.A., per l'operazione di cui è responsabile.
- b.** di ogni operazione considerata "a rischio", il "Responsabile Interno" deve tenere traccia, compilando una "Scheda di Evidenza" da cui risultino:
 - i.** la descrizione dell'operazione ed il suo valore economico;
 - ii.** il nome del "Responsabile Interno" dell'operazione e l'indicazione del ruolo ricoperto nella Società;
 - iii.** l'Ente pubblico che ha competenza sulla procedura inerente l'operazione;
 - iv.** l'indicazione di eventuali collaboratori esterni e/o consulenti della Società incaricati di seguire ed assistere Hilti Italia S.p.A. nella procedura. Il "Responsabile Interno" avrà cura di specificare le motivazioni che hanno spinto la Società ad avvalersi dei collaboratori esterni e/o consulenti nonché i criteri seguiti nell'affidamento dell'incarico;
 - v.** la cronologia dettagliata delle attività poste in essere ai fini della realizzazione dell'operazione, incluse le riunioni interne svolte al riguardo;
 - vi.** ogni altro elemento e circostanza attinenti l'operazione (ad esempio, movimenti di denaro, esistenza di garanzie, invio di offerte e/o richieste di finanziamento, affiancamenti di eventuali partner commerciali nelle procedure, impegni e garanzie sottoscritte dal partner, esito della procedura, conclusione dell'operazione, rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione dei contributi e/o dei finanziamenti pubblici).
- c.** Il "Responsabile Interno" deve informare l'OdV dell'esistenza dell'operazione considerata "a rischio", trasmettendo a quest'ultimo la Scheda di Evidenza e tenendo al corrente l'OdV dello svolgimento dell'operazione e, in seguito, del suo esito. L'OdV deve essere informato dal "Responsabile Interno", con nota scritta, di qualsiasi criticità o conflitto di interesse che sorga con la P.A. e/o con ogni funzionario pubblico.

Con riferimento alle operazioni a "rischio indiretto", la Società applica le seguenti procedure:

- nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo le eventuali piccole spese correnti. Le operazioni bancarie di qualsiasi natura devono essere effettuate solo con la firma di due procuratori nominati dalla Società;
- l'attività di fatturazione deve essere effettuata da almeno due soggetti. Nessuna fattura di importo non esiguo potrà essere emessa o pagata con l'iniziativa di un solo soggetto, anche se amministratore. Ogni fattispecie sospetta dovrà essere segnalata all'OdV;
- gli incarichi a consulenti e professionisti esterni devono essere conferiti per iscritto. È fatto divieto assoluto di effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- le attività inerenti la selezione del personale devono essere tracciabili e verificabili;

- in caso di ottenimento di finanziamenti e/o contributi da parte di organismi pubblici nazionali o comunitari deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione degli importi di cui si è ottenuta la disponibilità;
- i soggetti che svolgono una funzione di controllo e supervisione rispetto alle operazioni a "rischio indiretto" devono riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie all'OdV;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare esclusivamente i soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali inerenti le ispezioni devono essere redatti e conservati. L'OdV deve essere informato di particolari criticità con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

II.1.6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili e ne verifica la corretta esplicazione in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare, l'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:

- il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative interne, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- le operazioni "a rischio" in corso;
- le liberalità effettuate;
- i rapporti in corso con terzi, in particolar modo con i consulenti.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

In particolare, l'OdV:

- verifica le modalità di compilazione delle Schede di Evidenza, attraverso controlli a campione;
- verifica le condotte assunte in concreto nelle attività considerate "a rischio";
- svolge ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni considerate "a rischio";
- indica le opportune integrazioni e/o correzioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie - sia in entrata che in uscita - proponendo l'introduzione di ogni misura idonea a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici ovvero caratterizzati da maggiori margini di discrezionalità;
- accerta ogni altra eventuale violazione e propone l'applicazione di sanzioni.

II.2. Reati societari.

II.2.1. Normativa vigente e condotte penalmente rilevanti

L'art. 25 *ter* del Decreto individua le diverse tipologie di reati societari.

La tabella qui di seguito riportata reca l'indicazione delle singole fattispecie di reato, accompagnate da una sintetica descrizione delle condotte penalmente rilevanti.

È fatto divieto a tutti i dipendenti, partner e consulenti della Società e a tutti i componenti degli Organi Sociali di Hilti Italia S.p.A. di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle qui descritte.

REATO	CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE ³¹
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) ³²	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,

³¹ Sanzioni previste dall'art. 25 bis del Decreto. 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, secondo comma. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

³² Articolo così sostituito, da ultimo, dall' art. 11, l. 27 maggio 2015, n. 69.

	<p>patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
Fatti di lieve entità (art. 2621 <i>bis</i> c.c.) ^{33 34}	<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) ³⁵	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

³³ Articolo inserito dall'art. 10, L. 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14 giugno 2015.

³⁴ Con l'art. 10, L. 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14 giugno 2015, il Legislatore ha inserito nel Codice Civile il seguente nuovo articolo: "Art. 2621 *ter* c.c.: *Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt 2621 e 2621 bis*".

³⁵ Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

	Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) ³⁶	I responsabili della revisione esprimono false attestazioni ovvero occultano informazioni, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la sanzione è più grave. Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato, per aver determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.
Impedito controllo (art. 2625, secondo comma, c.c.) ³⁷	Il reato consiste nell'impedire ovvero ostacolare, tramite l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite dalla legge ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, vengono restituiti, anche simulatamente, i conferimenti ai soci ovvero questi ultimi vengono liberati dall'obbligo di eseguirli.
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	Vengono ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero vengono ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Il reato si estingue nell'ipotesi di restituzione degli utili ovvero di ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni

³⁶ Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

³⁷ Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha soppresso le parole «o di revisione» e «alle società di revisione».

	<p>con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 <i>bis</i> c.c.)	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	I beni sociali vengono ripartiti tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, con danno ai creditori. Il reato si estingue nell'ipotesi di risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di

	<p>valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</p>
<p>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]</p>	<p>Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.</p>

Considerato che Hilti Italia S.p.A. non è una società quotata, non appaiono allo stato concretamente realizzabili le fattispecie di cui agli artt. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate), 2629 bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi), 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) e 173 bis TUF (Falso in prospetto).

II.2.2. Aree a rischio e attività potenzialmente interessate.

Hilti Italia S.p.A. è soggetta al controllo della società Hilti AG Schaan.

Sono da considerarsi a "rischio diretto":

- la formazione del bilancio e la predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tutte le operazioni relative al capitale sociale;
- la gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Società di revisione contabile, Collegio Sindacale, ecc.);
- la formazione della volontà assembleare.

Formazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni al socio Hilti AG Schaan e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società

Al fine di fornire al socio Hilti AG Schaan ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, gli organi sociali, i dipendenti, i consulenti e i partner di Hilti Italia S.p.A.

devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate e comunque connesse alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, nel pieno rispetto delle norme di legge, delle procedure aziendali interne e dei principi etici codificati nel presente Modello.

È pertanto fatto espresso divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare i dati e le informazioni finalizzate alla formazione del bilancio;
- illustrare le informazioni ed i dati utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Allo scopo di prevenire i comportamenti sopra elencati, la Società:

- definisce con chiarezza, a beneficio di tutti i soggetti cui è demandata la predisposizione del bilancio, i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione;
- cura l'aggiornamento e l'adeguamento delle procedure interne, alla luce delle novità della normativa fiscale e civilistica;
- fornisce ai soggetti cui è demandata la predisposizione del bilancio, i dati e le informazioni rilevanti per la sua redazione;
- adotta un sistema informatico per la trasmissione delle informazioni e dei dati e capace di assicurare la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione personale dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema. Le informazioni non generate in automatico dal sistema dovranno essere tracciate e conservate dai soggetti incaricati della trasmissione dei dati;
- definisce le regole per la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei documenti relativi ai bilanci, dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) degli stessi fino alla relativa archiviazione;
- promuove uno o più incontri fra il Collegio Sindacale e la Società di revisione per lo scambio di informazioni sulle attività di revisione;
- promuove una o più riunioni, tra l'OdV e la Società di revisione per la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione.

Operazioni relative al capitale sociale

Gli organi sociali di Hilti Italia S.p.A., i suoi dipendenti, consulenti e partner sono tenuti ad osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

In ragione di ciò, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti al socio Hilti AG Schaan o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione alle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

- procedere a operazioni illecite sul capitale sociale della Società.

Allo scopo di prevenire i comportamenti sopra elencati, il Consiglio di Amministrazione verifica che:

- la distribuzione di utili e riserve avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- i soggetti incaricati di raccogliere e trasmettere i dati necessari alla predisposizione del bilancio conservino tutti documenti rilevanti, anche in relazione ad eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infra annuali da parte del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento agli utili ed alle riserve.

Gestione dei rapporti con gli organi di controllo e formazione della volontà assembleare

Gli organi sociali di Hilti Italia S.p.A., i suoi dipendenti, consulenti e partner sono tenuti ad assicurare il regolare funzionamento della Società, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Pertanto, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione, in violazione delle direttive che sanciscono l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Collegio Sindacale e Società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- attribuire incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, alla medesima Società di revisione, o alle società o ai singoli professionisti collegati al network della Società di revisione;

Allo scopo di prevenire i comportamenti sopra elencati l'OdV, la Società di revisione e il Collegio Sindacale organizzano una o più riunioni tra loro per il reciproco scambio di informazioni sul sistema di controllo e la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione.

Rientra inoltre nei compiti della Società:

- trasmettere con congruo anticipo alla Società di revisione tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione sui quali essa debba esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni;
- trasmettere con congruo anticipo al Collegio Sindacale tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni;
- riportare al Consiglio di Amministrazione lo stato dei rapporti con la Società di revisione da parte dei servizi istituzionalmente a ciò deputati;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale.

II.2.3. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV effettua controlli periodici "a campione" sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in uso, con facoltà di farsi assistere, eventualmente, da un esperto per le materie in cui è richiesta una particolare specializzazione. È garantito all'OdV libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

II.3. Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

II.3.1. Normativa vigente e condotte penalmente rilevanti

L'art. 25 *septies* del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, prevede i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Al riguardo, l'art. 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (c.d. "Testo unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro") ha stabilito un contenuto minimo essenziale del Modello Organizzativo, disponendo che *"il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

Con la norma sopra richiamata, in sostanza, il Legislatore individua le aree che devono comunque considerarsi "a rischio", a prescindere da qualsiasi valutazione soggettiva interna da parte dell'impresa sulla effettiva possibilità di realizzazione di condotte penalmente rilevanti. In quanto tali, le attività "a rischio" individuate dal Legislatore con la norma sopra richiamata devono essere oggetto di misure di prevenzione da parte della Società.

Al riguardo, è necessaria una importante precisazione di carattere tecnico – giuridico.

In linea di massima, infatti, i reati presi in considerazione dal Decreto sono di tipo "doloso". Rispetto a tale tipologia di reato, pertanto, il Modello Organizzativo ha funzione di esimente dalla responsabilità della Società se i soggetti che hanno posto in essere la condotta penalmente rilevante hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello. I reati considerati in questa sezione, invece, sono di tipo "colposo": la funzione di esimente del Modello opera quindi se l'imprenditore dimostra di aver introdotto ed attuato in concreto misure volte a far sì che i destinatari del Modello tengano una condotta in linea con le procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

A questo riguardo, Hilti Italia S.p.A. ha adottato un sistema integrato di gestione delle problematiche inerenti la tutela dell'ambiente, la sicurezza delle persone e l'igiene dei contesti in cui si trova ad operare, secondo gli *standard* UNI EN ISO 9001.

Nella tabella qui di seguito riportata sono indicate le singole fattispecie di reato di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, accompagnate da una sintetica descrizione delle condotte penalmente rilevanti.

È fatto divieto a tutti i dipendenti, partner e consulenti della Società e a tutti i componenti degli Organi Sociali di Hilti Italia S.p.A. di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle qui descritte.

REATO	CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE ³⁸
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Risponde di tale delitto chi, per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle leggi, cagiona la morte di un altro uomo. La fattispecie penalmente rilevante si compone di tre elementi: la condotta colposa, l'evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra la condotta e l'evento. L'omicidio è colposo quando il soggetto cui è riferibile la condotta non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva.
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	L'art. 590, terzo comma c.p. punisce chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima. La lesione personale è grave: <i>i)</i> se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; <i>ii)</i> se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è invece gravissima se dal fatto deriva: <i>i)</i> una malattia certamente o probabilmente insanabile; <i>ii)</i> la perdita di un senso; <i>iii)</i> la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; <i>iv)</i> la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

II.3.2. Aree a rischio e attività potenzialmente interessate.

Sono da considerarsi a "rischio diretto" tutti i processi aziendali inerenti gli adempimenti e le incombenze che derivano dagli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

³⁸ Sanzioni previste dall'Art. 25 *septies* del Decreto: **1.** In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. **2.** Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. **3.** In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

In particolare, oltre alle attività aziendali individuate nell'apposito documento redatto ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs 81/2008, devono considerarsi a rischio:

- la formazione, l'addestramento e la gestione del personale;
- la sorveglianza e la verifica delle attività inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- la gestione operativa delle attività aziendali di tipo tecnico e amministrativo;
- la gestione delle emergenze;
- gli adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008);
- il monitoraggio delle verifiche concernenti il rispetto della normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori;
- l'attività di individuazione dei rischi per la sicurezza e dell'aggiornamento del relativo documento ex articolo 28 D.Lgs 81/2008;
- l'assolvimento dei doveri e degli obblighi imposti dalle normative vigenti oppure da atti amministrativi;
- la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori;
- la gestione degli acquisti di dispositivi di protezione, collettivi ed individuali, e di tutti gli strumenti e dispositivi che possano influire sulla sicurezza;
- l'attività di controllo e sanzione di comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza e la salute;
- l'istituzione di un Presidio Sanitario continuativo e la designazione di un Medico del Lavoro.

Ai fini della salvaguardia della sicurezza e salubrità nel luogo di lavoro, devono altresì considerarsi "processi sensibili" le decisioni organizzative e di politica aziendale inerenti la sicurezza e salubrità del luogo di lavoro ed in particolare tutte le attività che abbiano ad oggetto e/o comportino scelte inerenti i luoghi di lavoro, le attrezzature di lavoro, le disposizioni per la protezione individuale, gli impianti e le apparecchiature elettriche, i cantieri temporanei o mobili, le costruzioni o i lavori in quota, la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, la movimentazione manuale di carichi, i videoterminali, gli agenti fisici, gli agenti chimici, gli agenti cancerogeni e mutageni, l'esposizione all'amianto e agli agenti biologici, le atmosfere esplosive.

Le scelte e le decisioni che la Società adotta con riferimento alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e alla salubrità del luogo di lavoro devono essere adeguatamente formalizzate, rese conoscibili e periodicamente sottoposte a monitoraggio da parte dell'OdV.

II.3.3.- Articolazione delle funzioni.

Al fine di una efficace prevenzione dei reati in esame, la Società ricerca le migliori competenze e professionalità dei soggetti incaricati dei processi decisionali e garantisce piena certezza circa le deleghe e i compiti loro conferiti. Hilti Italia S.p.A. ha adottato una struttura capace di garantire le necessarie competenze tecniche di ogni risorsa e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio. La struttura è analiticamente indicata sia nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008, che deve ritenersi richiamato nel presente Modello. L'organigramma aggiornato della Società è allegato al presente Modello. La Società adotterà ogni modifica necessaria del presente Modello:

- qualora dovessero essere riscontrate violazioni significative e ricorrenti delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e alla salubrità del lavoro;
- in seguito a mutamenti nell'organizzazione e nell'attività della Società, dovuti al progresso scientifico e tecnologico.

II.3.4. Registrazione e conservazione delle attività

Nel corso degli anni, tutte le attività considerate “a rischio diretto”, descritte nel precedente paragrafo e, in ogni caso, tutte le attività indicate dall’articolo 30, primo comma, del Decreto Legislativo del 9 aprile 2009 n. 81, sono state formalizzate mediante procedure specifiche da parte della Società.

Al riguardo, Hilti Italia S.p.A. ha adottato il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 nonché:

- la documentazione di aggiornamento analisi dei rischi individuato nella parte generale del documento di identificazione e valutazione dei rischi sul luogo di lavoro;
- tutta la documentazione prevista e richiamata nel suddetto documento di Analisi e valutazione dei rischi;
- la documentazione relativa ai corsi e all’aggiornamento dei dipendenti.

Il contenuto dei suddetti documenti deve intendersi qui richiamato quale parte integrante del presente Modello.

Le attività di natura organizzativa (ad es.: piani di emergenza ai fini della prevenzione degli incendi; verbali di riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte; verbali di riunioni con i rappresentanti sindacali) sono state formalizzate nei documenti previsti e devono intendersi qui richiamati quali parti integranti del presente Modello.

Le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi, a norma degli artt. 28 e 29 D. Lgs. 81/2008, a cura del medico competente e degli addetti al pronto soccorso.

L’attività di formazione ed informazione dei lavoratori è formalizzata secondo quanto previsto dai Sistemi Qualità adottati e certificati.

L’attività di vigilanza inerente il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro è formalizzata secondo quanto previsto dai Sistemi Qualità adottati e certificati.

E’ fatto obbligo a Hilti Italia S.p.A. di procedere alla verifica periodica di tutte le procedure adottate mediante le modalità previste dal Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008.

II.3.5.- Principi di comportamento.

Nello svolgimento delle attività considerate “a rischio” e comunque nello svolgimento di tutte le attività inerenti la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, tutti i destinatari del Modello devono comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti:

- eventuali segnali di rischio e/o pericolo;
- incidenti e violazioni delle regole di comportamento e delle procedure aziendali, indipendentemente dalla loro gravità.

I destinatari del Modello devono inoltre:

- avere cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla Società;
- evitare comportamenti caratterizzati da imprudenza, negligenza od imperizia che possano costituire, anche solo potenzialmente, un pericolo per la sicurezza all’interno del luogo di lavoro;
- utilizzare sempre i dispositivi di protezione, individuali o collettivi, astenendosi dallo svolgere qualsiasi attività lavorativa in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- astenersi dallo svolgere qualsiasi attività lavorativa senza aver preventivamente ricevuto adeguata formazione sulle modalità operative;
- segnalare tempestivamente ai responsabili per la sicurezza la propria eventuale incapacità o inesperienza nell’uso di macchinari, dispositivi od impianti di qualsiasi genere;

- partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla Società, concernenti l'uso di impianti, macchinari o dispositivi;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Società, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente alla Società, all'OdV, al Responsabile per la sicurezza o agli altri soggetti preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I soggetti preposti all'attuazione delle misure di sicurezza devono contribuire ad assicurare e garantire ciascuno con riferimento alle attività di propria competenza:

- il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- le attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Hilti Italia S.p.A. ha predisposto:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte le attività elencate al precedente paragrafo;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati dall'azienda in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

II.3.6.- I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di prevenire i reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, l'OdV:

- effettua, con cadenza periodica, controlli "a campione" sulle attività "a rischio" descritte nei paragrafi precedenti, al fine di verificare la corretta attuazione del Modello e l'efficacia delle misure di prevenzione adottate;
- si attiva con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello;
- verifica che la Società emani ed aggiorni le istruzioni *standard* relative alla compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni considerate "a rischio";
- verifica, con cadenza periodica, che i responsabili interni di ciascun processo adottino le procedure previste per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime e di ogni condotta in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- esamina le eventuali segnalazioni provenienti dai lavoratori ovvero da qualsiasi altro soggetto e dispone gli accertamenti ritenuti necessari.

La Società garantisce all'OdV libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, così come previsto nella Parte Generale del Modello.

II.4. Reati in materia di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

II.4.1. Normativa vigente e condotte penalmente rilevanti

L'art. 25 *octies* del Decreto individua e prevede la punibilità dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) e impiego di capitali, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.), anche qualora tali reati siano compiuti in ambito prettamente nazionale e sempre a condizione che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per l'ente. Nel 2015, il Legislatore ha inserito nel suddetto articolo del Decreto, quale ulteriore "reato presupposto", il c.d. "autoriciclaggio" (art. 648 *ter* 1 c.p.).

Nella tabella qui di seguito riportata sono indicate le singole fattispecie di reato di cui ai suddetti articoli, accompagnate da una sintetica descrizione delle condotte penalmente rilevanti.

È fatto divieto a tutti i dipendenti, *partner* e consulenti della Società e a tutti i componenti degli Organi Sociali di Hilti Italia S.p.A. di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle qui descritte.

REATO	CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE ³⁹
Ricettazione (art. 648 c.p.)	La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Secondo l'interpretazione largamente maggioritaria: i) per " <i>acquisto</i> " si intende l'effetto di una qualsiasi attività, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale un soggetto consegue il possesso del bene; ii) per " <i>ricevere</i> " si intende il conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneo; iii) per " <i>occultamento</i> " si intende l'attività posta in essere dall'agente per nascondere l'esistenza del bene ricevuto, in quanto proveniente dal delitto. È da segnalare che la ricettazione può integrarsi anche a seguito dell'intromissione o coinvolgimento nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento del bene. La condotta "penalmente rilevante" va intesa come ogni attività di "mediazione" tra il soggetto che commette il reato principale e il soggetto terzo acquirente.
Riciclaggio (art. 648 <i>bis</i> c.p.)	La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La punibilità del fatto in concreto è subordinata alla effettiva coscienza e volontà del soggetto di sostituire e/o trasferire e/o occultare il bene provento di reato.

³⁹ Sanzioni previste dall'Art. 25 *octies* del Decreto: **1.** In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. **2.** Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. **3.** In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 <i>ter</i> c.p.)</p>	<p>La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato e fuori dalle fattispecie previste dagli articoli 648 c.p. e 648 <i>bis</i> c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La norma in esame ha chiaramente natura sussidiaria rispetto alle fattispecie sopra esaminate; ciò ne rende a volte difficile l'applicazione, considerato che, come è facile intuire, l'impiego di denaro o valori di provenienza delittuosa è di regola preceduto dal riciclaggio degli stessi. La fattispecie si distingue tuttavia per una propria autonomia, ove si consideri che essa punisce tutte quelle "attività intermedie" di "ripulitura" apparentemente lecite, che non implicano immediata sostituzione e/o occultamento dei beni provenienti da alcuni gravi reati.</p>
<p>Autoriciclaggio (art. 648 <i>ter</i> 1 c.p.)</p>	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p><i>In sostanza, commette il reato di "autoriciclaggio" chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</i></p> <p><i>Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i></p>

	<p><i>Con il generico riferimento al “delitto non colposo” quale “reato base” dell'autoriciclaggio, il Legislatore non ha specificato se la responsabilità della società sia limitata ai casi in cui il “reato base” rientri tra i “reati presupposto” della 231 ovvero si estenda anche ad altre fattispecie.</i></p> <p><i>Secondo la Circolare di Confindustria 12 giugno 2015 n. 19867, i reati base ai fini dell'autoriciclaggio sono solo quelli previsti dalla “231” e la condotta deve essere idonea a nascondere la natura illecita delle utilità ricavate dal “reato base”.</i></p>
--	---

II.4.2. Criteri di condotta e sistema dei controlli.

I destinatari del Modello sono tenuti ad attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

A tal fine, i Destinatari del Modello si devono impegnare a seguire scrupolosamente tutte le procedure aziendali previste in materia di gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita e, in particolare:

- devono tassativamente astenersi dall'acquistare e/o dall'entrare in qualsiasi altro modo e/o a qualsiasi titolo in possesso di danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza o ancora a mero titolo gratuito;
- devono tassativamente astenersi dall'occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza o ancora a mero titolo gratuito;
- devono tassativamente evitare di fare da tramite in alcun modo nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento di danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza o ancora a mero titolo gratuito;
- devono tassativamente astenersi dall'effettuare trasferimenti, sostituzioni o qualsiasi altra condotta idonea anche indirettamente ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza di danaro, beni o altre utilità;
- devono tassativamente evitare di impiegare in qualsiasi modo capitali, beni o utilità di provenienza illecita.

II.4.3. Aree a rischio e processi sensibili.

Le principali aree aziendali a rischio di commissione dei reati qui previsti sono:

- l'amministrazione;
- l'area commerciale;
- la direzione finanza e, all'interno di essa, la tesoreria;
- la direzione del personale;
- la direzione acquisti, in quanto responsabile dei rapporti con terzi fornitori, potenzialmente coinvolti in episodi di riciclaggio o di ricettazione;
- la direzione marketing, se ed in quanto coinvolta nelle sponsorizzazioni o nel pagamento di prestazioni immateriali, servizi di consulenza, che possono veicolare riciclaggio di denaro;
- l'ufficio che si occupa di contratti e gare.

Sono da considerarsi a “rischio diretto” tutti i processi aziendali in materia di gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita.

In particolare, le attività aziendali maggiormente “a rischio” riguardano:

1) quanto ai rapporti con soggetti terzi:

- stipulazione di contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie con controparti;

- investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni;

2) quanto ai rapporti infragruppo:

- contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita;
- gestione dei flussi finanziari;
- investimenti infragruppo.

Sono da considerarsi inoltre a “rischio indiretto” i processi e le attività aziendali che, pur non implicando la gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, presuppongono il possesso e/o la disponibilità di somme di denaro a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione.

Il Consiglio di Amministrazione di Hilti Italia S.p.A. potrà integrare in seguito l’elenco delle aree a rischio diretto e indiretto, anche su proposta dell’OdV.

II.4.4. Misure di prevenzione speciali.

Oltre alle misure di carattere generale di cui alla Premessa della Parte Speciale del presente Modello, la Società, ai fini di una efficace prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio, adotta le misure di prevenzione speciali descritte nei successivi paragrafi.

In linea di principio:

- tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari devono essere documentate e tracciabili e la relativa documentazione deve essere archiviata presso la Direzione competente;
- l’attività di gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita deve essere condotta in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo;
- tra il fornitore e il beneficiario del pagamento effettuato deve esservi sempre corrispondenza.

Flussi in uscita e pagamenti.

In particolare, i processi aziendali sono strutturati in modo da garantire che:

- tutte le uscite finanziarie siano opportunamente giustificate, documentate ed effettuate secondo le specifiche responsabilità e i controlli previsti dai sistemi di delega interni;
- tutte le autorizzazioni al pagamento siano debitamente formalizzate e documentate.

In particolare, il processo aziendale è articolato nelle seguenti fasi:

- autorizzazione alla spesa;
- emissione richiesta d’offerta/ordine/contratto;
- consegna/nulla osta/pagamento;
- ricezione e registrazione fatture/nulla osta/pagamento;
- archiviazione degli ordini e dei contratti.

La Direzione Finanza effettua periodicamente le necessarie verifiche e riconciliazioni dei conti correnti bancari, per causale di uscita. Tale attività deve a sua volta essere formalizzata e documentata.

Flussi finanziari in entrata e incassi

Tutte le entrate finanziarie devono essere opportunamente giustificate e documentate, in modo da assicurarne la tracciabilità.

A tal fine, la Società:

- fissa limiti all'impiego delle risorse finanziarie, coerenti con le procure conferite. Per determinate tipologie di operazioni, i limiti di firma possono essere modificati dal Consiglio di Amministrazione, che ne informa tempestivamente l'OdV;
- richiede e verifica che l'utilizzazione di risorse finanziarie abbia sempre una causale espressa e sia documentata e registrata in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- si avvale esclusivamente di operatori finanziari abilitati;
- richiede e verifica che la gestione corrente sia registrata da opportuna documentazione interna.

II.4.5. Ulteriori misure di sicurezza

La Società:

- 1) verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner commerciali e finanziari, sulla base dei c.d. "indicatori di anomalia" (v. art. 35 D.Lgs. 231/2007, sostituito dal D.Lgs. 90/2017 in vigore dal 4 luglio 2017);
- 2) controlla la regolarità dei pagamenti e la coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti coinvolte nelle transazioni;
- 3) svolge controlli dei flussi finanziari aziendali e, in particolare, sui pagamenti verso terzi e sui pagamenti e operazioni infragruppo, tenendo conto dei seguenti parametri: (i) sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.); (ii) istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese); (iii) schermi societari e strutture fiduciarie utilizzati per transazioni o operazioni straordinarie;
- 4) svolge verifiche sulla tesoreria (considerando le soglie per i pagamenti per contanti, l'utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità, ecc.);
- 5) identifica: (i) una funzione responsabile che fissi le specifiche tecniche e i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard; (ii) un organo o un'unità responsabile dell'esecuzione dei contratti, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- 6) prevede regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- 7) determina i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi o joint-ventures con altre imprese per la realizzazione di investimenti, coerenti con i principi di trasparenza e tracciabilità;
- 8) verifica la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint ventures, tenuto conto dei prezzi medi di mercato ed utilizza di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence;
- 9) verifica il livello di adeguamento delle società del Gruppo HILTI, rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- 10) adotta adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

II.4.6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili e ne verifica la corretta esplicazione in relazione alle regole di cui al presente Modello.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:

- il rispetto dei principi di tracciabilità e separatezza nella gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui siano riscontrate incongruenze e/o anomalie;
- le modalità di svolgimento dei rapporti in corso con terzi, in particolar modo con i fornitori e con i beneficiari di pagamenti in genere, con controlli a campione;

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

In particolare, l'OdV:

- verifica le modalità di compilazione della documentazione inerente la gestione dei flussi in entrata ed in uscita, attraverso controlli a campione;
- verifica le condotte assunte in concreto nelle attività considerate "a rischio";
- svolge ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni considerate "a rischio";
- indica le opportune integrazioni e/o correzioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie - sia in entrata che in uscita - proponendo l'introduzione di ogni misura idonea a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici ovvero caratterizzati da maggiori margini di discrezionalità;
- accerta ogni altra eventuale violazione e propone l'applicazione di sanzioni.

II.5. Reati Informatici e trattamento illecito dei dati

II.5.1. Normativa vigente e condotte penalmente rilevanti

Con l'art 24 *bis* del Decreto, il Legislatore ha introdotto nel novero dei c.d. "reati presupposto" i reati informatici e il trattamento illecito dei dati, dalla cui commissione può derivare una responsabilità "amministrativa" della Società.

Al fine di garantire una gestione corretta ed un utilizzo lecito e sicuro del proprio sistema informatico, Hilti Italia S.p.A. ha adottato procedure e misure operative specifiche, contenute nel documento denominato "Procedura Strumenti Informatici", che deve intendersi qui richiamato e facente parte integrante del presente Modello.

La gestione dei sistemi informatici della rete è affidata ad un Responsabile, cui è affidato il costante monitoraggio della rete e dei sistemi informativi.

La tabella qui di seguito riportata reca l'indicazione delle singole fattispecie di reato, accompagnate da una sintetica descrizione delle condotte penalmente rilevanti.

È fatto divieto a tutti i dipendenti, partner e consulenti della Società e a tutti i componenti degli Organi Sociali di Hilti Italia S.p.A. di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle qui descritte.

REATO	CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE ⁴⁰
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>ter</i> c.p., modificato dalla Legge n. 90/2024)	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla

⁴⁰ Sanzioni previste dall'Art. 24 bis del Decreto: **1.** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. **2.** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. **3.** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. **4.** Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

	<p>sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>
<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]</p>	<p>Un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.</p>
<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</p>	<p>Soggetto attivo del reato è chi chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.</p>
<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]</p>	<p>La norma punisce chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.</p>

<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]</p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p>
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 <i>bis</i> c.p. modificato dalla Legge n. 90/2024)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.</p>
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 <i>ter</i> c.p. modificato dalla Legge n. 90/2024).</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni</p>

	quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 <i>quater</i> c.p. modificato dalla Legge 90/2024)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635- <i>quater</i> .1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615- <i>ter</i> , secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615- <i>ter</i> , terzo comma.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 <i>quinqües</i> c.p. modificato dalla Legge 90/2024)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle

	informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 <i>quinquies</i> c.p.)	La norma punisce la condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
Documenti informatici (art. 491 <i>bis</i> c.p.)	La norma stabilisce che se alcune delle falsità riguardano un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine, per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o specificatamente destinati ad elaborarli.
Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]	Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617- <i>quater</i> , 617- <i>sexies</i> , 635- <i>bis</i> , 635- <i>quater</i> e 635- <i>quinquies</i> ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

II.5.2. Aree a rischio e attività potenzialmente interessate.

I processi aziendali a “rischio diretto” sono stati individuati con riferimento all'utilizzo complessivo dei sistemi informativi di cui la Società si è dotata nel corso degli anni (*hardware* e *software*; rete internet e rete intranet, posta elettronica e altri sistemi di comunicazione telematica).

Sebbene non si possa escludere nessuna area aziendale dal rischio di commissione dei delitti qui in esame, atteso che tutte le aree aziendali fanno uso di sistemi *hardware*, *software* e telematici, è evidente che la funzione di gestione dei Sistemi Informativi, denominata “IT”, che risponde alla Direzione Finanza della Società, costituisce l'area aziendale che, per le caratteristiche dell'attività e le competenze richieste, è esposta maggiormente al rischio potenziale di incorrere nei reati descritti nella tabella che precede.

Al fine di assicurare la corretta gestione dei processi aziendali inerenti i Sistemi Informativi, la Società si è già dotata di adeguate procedure e controlli contenute nel documento denominato “Procedura Strumenti Informativi”, volte ad evitare non solo la perdita di dati e/o informazioni importanti per la Società, ma altresì la loro modifica o alterazione attuata per scopi illeciti attraverso, in primo luogo, la possibilità di risalire con certezza al titolare del documento, rendendo in tal modo individuabile il soggetto a cui il medesimo è riconducibile.

Il responsabile IT e l'OdV valutano costantemente la necessità di modificazioni e/o integrazioni, in considerazione di eventuali evoluzioni della struttura aziendale o di eventuali innovazioni tecniche inerenti la gestione dei Sistemi Informativi.

Il Consiglio di Amministrazione di Hilti Italia S.p.A. potrà integrare in seguito l'elenco delle aree a rischio diretto e indiretto, anche su proposta dell'OdV.

II.5.3. Criteri di condotta e sistema dei controlli.

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare scrupolosamente le regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti qui presi in considerazione.

In particolare, tutti i Destinatari del Modello devono astenersi:

- dal falsificare e/o dall'alterare qualsiasi documento informatico;
- dall'effettuare accessi abusivi a sistemi informatici o telematici;
- dal diffondere e/o detenere abusivamente in qualsiasi formato e/o su qualsiasi supporto codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- dal diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che possano in qualsiasi modo danneggiare o interrompere ovvero pregiudicare il corretto funzionamento di un sistema informatico o telematico;
- dall'intercettare, impedire, interrompere o diffondere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- dall'installare apparecchiature e/o dispositivi idonei ad intercettare, impedire, interrompere o diffondere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- dall'effettuare attività di qualsivoglia genere rivolte al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o al danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
- dall'inviare dati sensibili attraverso la posta elettronica;
- dal consentire a chiunque di collegarsi alla rete aziendale senza previa autorizzazione del Responsabile IT.

Fermo quanto sin qui previsto, ai Destinatari del Modello che, per lo svolgimento delle proprie mansioni, hanno in uso computer, portatili o fissi ovvero altri dispositivi di proprietà della Società ("Dispositivi Aziendali"), è fatto divieto assoluto di:

- utilizzare per scopi esclusivamente personali i Dispositivi Aziendali loro assegnati;
- installare o anche solo tentare di installare Dispositivi Aziendali software di qualsiasi natura senza l'autorizzazione del Responsabile IT;
- consentire anche temporaneamente a terzi soggetti, anche se dipendenti della Società, di accedere ai Dispositivi Aziendali assegnati, senza essersi collegati alla rete con la propria password ed il proprio identificativo personale;
- inserire nei Dispositivi Aziendali supporti di memorizzazione esterna (dischi rigidi fissi esterni, chiavette USB, DVD o CD), qualora i medesimi supporti siano di provenienza ignota;
- collegare i Dispositivi Aziendali a reti informatiche senza la preventiva autorizzazione del Responsabile IT;
- salvare i dati presenti sui Dispositivi Aziendali al di fuori del proprio profilo utente;
- copiare dati presenti sui Dispositivi Aziendali in uso su computer personali o su dispositivi rimovibili.

Il Responsabile IT adotta i protocolli di sicurezza e di protezione della rete aziendale descritti nel Documento denominato "Procedura Strumenti Informatici" e verifica periodicamente la consistenza del materiale informatico di proprietà e/o in uso e/o in licenza (hardware e dispositivi in genere; software; connessioni internet; server; contratti di licenza di programmi informatici; account di posta elettronica; ogni altro supporto informatico) e l'assegnazione di tale materiale ai dipendenti di Hilti Italia S.p.A..

I Destinatari del Modello si impegnano a segnalare tempestivamente al Responsabile IT qualsiasi anomalia riscontrata, anche apparentemente riconducibile ad un virus o ad un attacco informatico.

II.5.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di prevenire i reati di cui all'art. 24 *bis* del Decreto, l'OdV:

- effettua, con cadenza periodica, controlli "a campione" sulle attività "a rischio" descritte nei paragrafi precedenti, al fine di verificare la corretta attuazione del Modello e l'efficacia delle misure di prevenzione adottate;
- si attiva con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello;
- verifica che la Società emani ed aggiorni le istruzioni *standard* relative alla compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni considerate "a rischio";
- verifica, con cadenza periodica, che i responsabili interni di ciascun processo adottino le procedure previste per la prevenzione dei reati qui descritti e di ogni condotta in violazione di quanto descritto nel Documento denominato "Procedura Strumenti Informatici";
- esamina le eventuali segnalazioni provenienti dai lavoratori ovvero da qualsiasi altro soggetto e dispone gli accertamenti ritenuti necessari.

La Società garantisce all'OdV libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, così come previsto nella Parte Generale del Modello.

II.6. Reati Ambientali

II.6.1. Normativa vigente e condotte penalmente rilevanti

Con l'art. 25 *undecies* del Decreto, il Legislatore ha introdotto i reati ambientali nel novero dei c.d. "reati presupposto", dalla cui commissione può derivare una responsabilità della Società⁴¹.

⁴¹ Sanzioni previste dall'Art25 *undecies* del Decreto: **1.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. **1-bis.** Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). **2.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. **3.** In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. **4.** In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. **5.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. **6.** Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. **7.** Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. **8.** Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

La tabella qui di seguito riportata reca l'indicazione delle singole fattispecie di reato previste dal Codice Penale, accompagnate da una sintetica descrizione delle condotte penalmente rilevanti.

È fatto divieto a tutti i dipendenti, partner e consulenti della Società e a tutti i componenti degli Organi Sociali di Hilti Italia S.p.A. di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle qui descritte.

▪ **Reati Ambientali introdotti con la L. n. 68 del 2015**

Codice Penale - Libro Secondo - Dei delitti in particolare - Titolo VI *bis* - Dei delitti contro l'ambiente⁴²

REATO	CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE
Inquinamento ambientale (Art. 452 <i>bis</i> c.p.) ⁴³ [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]	È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
Disastro ambientale (Art. 452 <i>quater</i> c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]	Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 <i>quinqües</i> c.p.)	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 <i>bis</i> e 452 <i>quater</i> è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

⁴² Titolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015.

⁴³ Articolo inserito dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.

	<p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
<p>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 <i>sexies</i> c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>
<p>Circostanze aggravanti (Art. 452 <i>octies</i> c.p.)</p>	<p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>

Con l'art. 3 del D. Lgs. 1° marzo 2018 n. 21, concernente "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*", il Legislatore, con decorrenza dal 6 aprile 2018, ha inserito nel Codice Penale il nuovo art. 452 *quaterdecies*, di cui si riporta qui di seguito il testo: "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche

indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”. Tale reato rientra ora nell’elenco dei “reati presupposto”, di cui all’art. 25 *undecies* del Decreto.

▪ **Reati Ambientali introdotti con il D.lgs n. 121 del 2011**

(1) Codice Penale - Libro Terzo - Delle contravvenzioni in particolare - Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia (artt. 650-730); Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione (artt. 731-734)

REATO	CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 <i>bis</i> c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce diverse tipologie di condotte illecite, aventi ad oggetto specie animali e vegetali selvatiche protette. La configurabilità del reato è esclusa nei casi in cui l'azione implichi una quantità trascurabile dei suddetti esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai fini dell'applicazione della norma, per “specie animali o vegetali selvatiche protette” si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).
Distruzione o deterioramento di <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto (art. 733 <i>bis</i> c.p.)	La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per “ <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi <i>habitat</i> di specie, per cui una zona sia classificata come “zona di protezione speciale”, a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, ovvero anche qualsiasi <i>habitat</i> naturale o <i>habitat</i> di specie, per cui un sito sia designato come “zona speciale di conservazione”, a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437 CE.

(2) Normativa speciale. Si riporta qui di seguito l’elenco delle fattispecie penalmente rilevanti in tema di ambiente, contenute nella normativa speciale, anch’esse introdotte tra i “reati presupposto” con il D.lgs n. 121 del 2011

Art. 137 D.Lgs n. 152 del 2006 (c.d. “Codice Ambiente”)

a) scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

L’art. 137, commi secondo e terzo, del Codice Ambiente punisce chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma primo, e 108, comma quarto dello stesso Codice Ambiente. Per “sostanze pericolose” si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice Ambiente.

b) scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

L’articolo 25 *undecies*, comma secondo, primo periodo, del Decreto e 137, comma quinto del Codice Ambiente prevedono l’irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque, nell’effettuare uno scarico di acque reflue industriali, superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 107 del Codice Ambiente. La condotta prevista dalla norma rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice Ambiente, mentre i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

c) violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

L'art. 137, comma undicesimo, primo periodo, del Codice Ambiente sanziona la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del Codice Ambiente.

d) violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aereomobili di sostanze vietate

L'art. 137, comma tredicesimo, del Codice Ambiente sanziona lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256 D.Lgs n. 152 del 2006 (c.d. "Codice Ambiente")

a) Gestione non autorizzata di rifiuti

Il primo comma della norma in questione ha ad oggetto una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti quali la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del Codice Ambiente. Ai sensi dell'art. 193, comma nono, del Codice Ambiente, ai fini dell'individuazione delle "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata⁴⁴.

b) gestione di discarica non autorizzata

Il terzo comma della norma in esame sanziona chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata. La pena è aggravata se lo smaltimento ha ad oggetto rifiuti pericolosi. Nella definizione di "discarica" non rientrano *"gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno"*⁴⁵.

La fattispecie illecita sanzionata dal Legislatore deve ritenersi integrata dalle seguenti condotte: a) l'accumulo ripetuto nel tempo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno; b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi; c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

La "gestione abusiva" deve invece ritenersi integrata da una attività autonoma, successiva alla realizzazione della discarica, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della discarica stessa.

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi

La miscelazione dei rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 del Codice Ambiente. Il quinto comma dell'art. 256 del Codice Ambiente, pertanto, sanziona le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

d) deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi

⁴⁴ Considerato che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti sono tenuti ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria - oltre che al rispetto delle disposizioni normative relative alla propria sfera di attività - a carico della Società potrebbe in astratto configurarsi una responsabilità a titolo di concorso colposo nel reato doloso commesso da terzi soggetti, in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.

⁴⁵ Con sentenza n. 10258 del 26 gennaio 2007, la Corte di Cassazione ha chiarito tuttavia che può considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi.

Il sesto comma dell'art. 256 del Codice Ambiente punisce la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, previsto dall'art 227 dello stesso Codice Ambiente. Il reato è integrato in presenza delle seguenti circostanze: a) i rifiuti presi in considerazione dalla norma devono essere compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179" (c.d. "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"); b) violazione dei limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, ai sensi del quale il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore (trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri).

Art. 257 D.Lgs n. 152 del 2006 (c.d. "Codice Ambiente")

L'art. 257 del Codice Ambiente prevede due distinte fattispecie di reato: i) l'omessa bonifica del sito inquinato; ii) la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti, secondo le modalità indicate dall'art. 242 dello stesso Codice Ambiente.

i) omessa bonifica

La norma in oggetto punisce chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, qualora l'agente non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo di cui agli articoli 242 e seguenti del Codice Ambiente.

La fattispecie penalmente rilevante è integrata nell'ipotesi di:

- superamento delle c.d. "concentrazioni soglia di rischio" e quindi dei livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999⁴⁶;
- mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti del Codice Ambiente.

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma secondo, del Codice Ambiente.

b) mancata effettuazione della comunicazione prevista dall'art. 242 del Codice Ambiente

Contrariamente a quanto previsto dal Legislatore per il reato di omessa bonifica, *"la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del Codice Ambiente è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257 del Codice Ambiente"*⁴⁷.

Pertanto, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma secondo, del Codice Ambiente.

Art. 258, comma quarto, secondo periodo, D.Lgs n. 152 del 2006 (c.d. "Codice Ambiente")

Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti

⁴⁶ Al riguardo, la Corte di Cassazione ha stabilito che *"la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio, ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257"* (così Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006).

⁴⁷ Così Cass. 29 aprile 2011, n. 16702.

La norma in questione punisce il soggetto che, predisponendo il certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 D.Lgs n. 152 del 2006 (c.d. "Codice Ambiente")

Traffico illecito di rifiuti

Il primo comma della norma in questione punisce il traffico illecito di rifiuti, che si realizza allorché la spedizione di rifiuti è effettuata: a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate; b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento; d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del Regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259. Il Legislatore punisce altresì la condotta consistente nella spedizione di rifiuti destinati al recupero, effettuata in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma terzo, del suddetto Regolamento.

Art. 260 D.Lgs n. 152 del 2006 (c.d. "Codice Ambiente")

L'articolo in questione è stato abrogato dal D.Lgs 21/2018 e sostituito dall'art. 452 *quaterdecies* c.p..

Art. 260 bis D.Lgs n. 152 del 2006 (c.d. "Codice Ambiente")

La norma punisce il soggetto che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Il Legislatore punisce altresì i trasportatori che: a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e c) accompagnano il trasporto di rifiuti - pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda "SISTRI - Area Movimentazione" fraudolentemente alterata.

Art. 279 D.Lgs n. 152 del 2006 (c.d. "Codice Ambiente")

Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti

Il quinto comma della norma in questione punisce il soggetto che, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice Ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 del Codice Ambiente o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dal Legislatore.

Legge n. 549 del 1993

La Legge in questione punisce la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive di cui al Regolamento CE n. 1005/2009, che ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento CE n. 3093/94.

Legge n. 150 del 1992

La Legge punisce chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, con riferimento agli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegato A, B e C del Regolamento medesimo: a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalla prescrizioni contenute

nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del Regolamento; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Legge n. 202 del 2007

Con riferimento all'inquinamento provocato dalle navi, la norma in questione punisce il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato nell'ipotesi in cui dalla condotta derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

II.6.2. Aree a rischio e attività potenzialmente interessate

Inquinamento ambientale

Rispetto alla commissione dei reati di inquinamento ambientale, devono ritenersi "a rischio" le seguenti attività:

- gestione degli scarichi idrici;
- gestione delle emissioni atmosferiche;
- gestione dei rifiuti;
- costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture in relazione a possibili impatti sulle biodiversità.

Gestione di impianti

Devono ritenersi "a rischio" tutte le attività che riguardano il ciclo di vita degli impianti, su cui gravano obblighi in materia ambientale, e cioè:

- l'acquisizione e l'installazione di un impianto;
- l'esercizio di un impianto e la sua manutenzione;
- la dismissione di un impianto.

Gestione dei Rifiuti

Devono ritenersi "a rischio" tutte le attività di gestione di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti.

II.6.3. Risk assessment effettuato dalla Società

Qui di seguito, si indicano le attività che la Società, all'esito dello svolgimento di opportuno "risk assessment", ha ritenuto a "rischio diretto", in relazione alle fattispecie penalmente rilevanti sopra individuate:

- utilizzo di materie prime;
- utilizzo di risorse energetiche;
- utilizzo di risorse idriche;
- produzione di rifiuti;
- scarichi idrici;
- emissioni in atmosfera;
- produzione di rumore esterno;
- impiego di sostanze lesive per l'ozono atmosferico;
- impiego di sostanze infiammabili-combustibili-esplosive;
- questioni legate alla logistica e al trasporto (per merci, servizi e dipendenti).

Si indicano qui di seguito le attività ritenute dalla Società a "rischio indiretto", in relazione alle fattispecie penalmente rilevanti sopra descritte:

- fornitura di servizi e distribuzione di prodotti;
- condotta tenuta dai fornitori che collaborano con la Società con riferimento ai temi dell'ambiente.

II.6.4. Misure di prevenzione speciali adottate dalla Società

Procedure interne

La Società adotta procedure interne idonee a:

- (1) identificare, valutare e monitorare costantemente:
 - gli aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti e commercializzati, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali e anomale, di avviamento e di fermata, di emergenza e di incidenti;
 - gli impatti ambientali diretti e indiretti, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento;
 - le misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione degli aspetti ambientali;
- (2) disciplinare tutte le attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché le relative attività siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti;
- (3) prevedere modalità di monitoraggio sulla necessità di nuove autorizzazioni o di modifica/rinnovo di autorizzazioni preesistenti;
- (4) definire ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:
 - identificazione e aggiornamento dei punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento;
 - definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
 - monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi/emissioni, compresi i certificati analitici e i campionamenti effettuati;
- (5) prevedere azioni correttive in caso di superamento dei valori limite autorizzati.

Gestione di impianti

La Società:

- (1) disciplina le attività di manutenzione e di ispezione degli impianti lungo tutto il loro ciclo di vita, definendo: ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli impianti;
- (2) verifica periodicamente l'adeguatezza, l'integrità e la regolarità degli impianti;
- (3) pianifica, esegue e verifica le attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato;
- (4) implementa procedure interne idonee a:
 - regolare la scelta e lo svolgimento dei rapporti con fornitori o appaltatori, imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico-professionali degli stessi fornitori e appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa;
 - comparare quanto eventualmente fornito da terzi soggetti con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza;
 - definire le modalità di inserimento di clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto.

Gestione Rifiuti

La Società:

- (1) identifica, analizza, classifica e registra i rifiuti;

- (2) verifica il rispetto dei dati sui certificati forniti dal laboratorio di analisi e sulla corretta classificazione dei rifiuti riportata nella documentazione prevista per la loro movimentazione dalla normativa vigente;
- (3) in caso di “deposito temporaneo di rifiuti”, definisce preventivamente:
- i criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito;
 - le aree adibite al deposito;
 - la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito;
 - l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Gestione delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 L. 549/93)

La Società individua modalità e criteri idonee ad effettuare:

- il censimento dei beni contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi o di cessazione dell'utilizzo e dismissione degli stessi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- le verifiche periodiche di rispetto del piano e attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

La Società e l'OdV valutano costantemente la necessità e/o l'opportunità di eventuali modificazioni e/o integrazioni delle aree a rischio, in funzione delle eventuali modifiche della struttura aziendale e/o delle eventuali innovazioni tecniche inerenti la gestione delle attività concernenti i temi dell'ambiente.

II.6.5. Criteri di condotta e sistema dei controlli.

È fatto divieto assoluto a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare, direttamente e/o anche solo indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *undecies* del Decreto, descritte nei paragrafi precedenti.

I Destinatari del Modello sono altresì tenuti a rispettare scrupolosamente le regole di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi delle fattispecie di reato previste dall'art. 25 *undecies* del Decreto, descritte nei paragrafi precedenti.

Ciò premesso, i Destinatari del Modello si impegnano a:

- osservare rigorosamente le norme, i regolamenti e le procedure in materia ambientale, che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso le sedi di Hilti Italia S.p.A.;
- ottenere, per quanto di loro competenza e secondo le modalità richieste dalla Legge, tutte le necessarie autorizzazioni ambientali e rispettarne le condizioni e prescrizioni;
- richiedere e conservare evidenza dell'effettivo rispetto della normativa ambientale vigente da parte dei fornitori e degli altri soggetti terzi che collaborano con Hilti Italia S.p.A., in funzione delle prestazioni rese e/o da rendere;
- segnalare immediatamente alle funzioni aziendali competenti le eventuali emergenze ambientali;
- segnalare immediatamente alle funzioni aziendali competenti eventuali inefficienze o pericoli nella gestione ambientale.

Inoltre, i Destinatari del Modello si impegnano a:

- rispettare ed attenersi, ciascuno nell'ambito delle proprie operatività e competenze, alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, inerenti le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti;
- procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti, incaricando terzi fornitori autorizzati alla raccolta, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa ambientale vigente;

- osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico-scarico e degli altri sistemi di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
- richiedere le necessarie autorizzazioni per gli allacci di pertinenza degli scarichi idrici in uso;
- attenersi, ciascuno nell'ambito delle proprie operatività e competenze, alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità di scarico idrico;
- osservare le regole per il rispetto dei valori limite per le acque reflue;
- ottenere evidenza dei campionamenti e delle analisi nel rispetto delle normative ambientali e delle prescrizioni degli organi competenti;
- verificare la necessità di autorizzazione ad emissioni in atmosfera e provvedere al loro ottenimento;
- gestire correttamente le sostanze lesive dell'ambiente.

I Destinatari del Modello si impegnano a segnalare tempestivamente all'OdV qualsiasi anomalia riscontrata, che possa anche solo potenzialmente integrare una delle fattispecie penalmente rilevanti descritte nel paragrafo II.6.1..

II.6.6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di prevenire i reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto, l'OdV:

- effettua, con cadenza periodica, controlli "a campione" sulle attività "a rischio" descritte nei paragrafi precedenti;
- verifica la corretta attuazione del Modello e l'efficacia delle misure di prevenzione adottate, avvalendosi eventualmente dell'ausilio di consulenti esterni specializzati;
- si attiva con specifici controlli a seguito delle eventuali segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello;
- verifica che la Società emani ed aggiorni le istruzioni standard, relative alla compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni considerate "a rischio";
- verifica, con cadenza periodica, che i responsabili interni di ciascun processo adottino le procedure previste per la prevenzione dei reati ambientali e di ogni condotta potenzialmente in violazione della normativa in materia;
- esamina le eventuali segnalazioni provenienti dai lavoratori ovvero da qualsiasi altro soggetto e dispone gli accertamenti ritenuti necessari, ai fini della prevenzione della commissione dei reati ambientali;
- verifica che i responsabili interni delle "aree a rischio" siano edotti dei compiti e delle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati ambientali;
- rileva e segnala le eventuali condotte, che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunica eventuali violazioni del Modello agli organi competenti della Società affinché procedano all'eventuale adozione di misure disciplinari.

La Società garantisce all'OdV libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, così come previsto nella Parte Generale del Modello.

II.7. Corruzione tra privati. Istigazione alla corruzione tra privati.

II.7.1. Normativa vigente e condotte penalmente rilevanti

Con la legge n. 190 del 6 novembre 2012, il Legislatore ha integrato l'art. 25 *ter* del Decreto, introducendo nell'elenco dei "reati presupposto" anche il reato di corruzione tra privati. In seguito, con il D.Lgs. 38/2017, in vigore dal 14 aprile 2017, il Legislatore ha introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati"⁴⁸.

Si riporta qui di seguito la fattispecie di reato in questione, accompagnata da una sintetica descrizione della condotta penalmente rilevante.

È fatto divieto a tutti i dipendenti, *partner* e consulenti della Società e a tutti i componenti degli Organi Sociali di Hilti Italia S.p.A. di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato qui descritte.

REATO	CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ⁴⁹	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p> <p><u>Esempio n. 1:</u> <i>il direttore commerciale della società Alfa regala un oggetto prezioso al responsabile acquisti di una azienda cliente, al fine di convincerlo a stipulare un contratto di fornitura a prezzi più alti di quelli di mercato.</i></p>

⁴⁸ L'art. 25 *ter* c. 1 lett. s bis D.Lgs. 231/2001 è stato sostituito dal D.Lgs. 38/2017 in vigore dal 14 aprile 2017. Prima di tale data, il reato di istigazione alla corruzione tra privati non esisteva.

⁴⁹ L'articolo è stato così modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 75.

	<p><u>Esempio n. 2:</u> <i>il direttore commerciale della società Alfa corrisponde denaro ad un dipendente della società Beta, inducendolo a rivelargli notizie coperte da segreto industriale, così avvantaggiando la stessa società Alfa.</i></p> <p>In sostanza, la legge punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. A tali soggetti sono equiparati i soggetti che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle compiute dai soggetti già elencati (si pensi ad amministratori di fatto o a manager).</p>
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 <i>bis</i> c.c.)	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa.</p>

II.7.2. Deleghe ad intrattenere rapporti commerciali e finanziari con terzi soggetti.

Tutti soggetti che intrattengono rapporti commerciali e finanziari con terzi soggetti, in nome e per conto di Hilti Italia S.p.A., sono dotati di delega formale in tal senso. La Società aggiorna il contenuto delle deleghe ed il loro conferimento in conseguenza dei mutamenti organizzativi e societari.

Le deleghe definiscono:

- i poteri del delegato;
- il soggetto (organo o individuo), cui il delegato è tenuto a riportare in via gerarchica;
- gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite.

Le deleghe sono di conferite:

- in funzione dell'esercizio del potere di gestione e delle relative responsabilità connesse;
- in base al ruolo e alla adeguatezza della posizione nell'organigramma di ciascun soggetto.

I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali fissati da Hilti Italia S.p.A. e con il loro raggiungimento.

Il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

La Società mette a disposizione del proprio personale gli organigrammi delle funzioni aziendali e le comunicazioni organizzative relative e si impegna a comunicare tempestivamente i cambiamenti più importanti relativi alla struttura organizzativa.

II.7.3. Criteri di condotta nei rapporti commerciali e finanziari con i terzi.

Nell'ambito dei rapporti con i terzi è fatto divieto assoluto di effettuare o promettere a favore di tali soggetti elargizioni in denaro. Al riguardo, si precisa che ai soggetti che per qualsiasi ragione si trovino ad avere rapporti di qualunque genere con Hilti Italia S.p.A. non deve assolutamente essere offerto o promesso, né direttamente né indirettamente né ai loro familiari, qualsiasi regalo, dono o gratuita prestazione che:

- a. sia o, comunque, possa essere interpretato e/o apparire elargito e/o promesso in funzione dello svolgimento dell'attività di Hilti Italia S.p.A.;
- b. miri ad influenzare le decisioni commerciali e/o aziendali del terzo;
- c. induca il terzo ad assicurare un qualsiasi vantaggio (economico e non) per Hilti Italia S.p.A..

È altresì fatto divieto assoluto di:

- accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, fornitura ecc.) in favore di qualsiasi soggetto o dei familiari di quest'ultimo, che possano determinare le stesse conseguenze previste ai punti precedenti;
- effettuare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire vantaggi economici di qualsiasi natura.

Anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, gli eventuali regali o doni devono essere di valore modico, di natura appropriata e non contrastare con le disposizione di legge, con il Codice di Condotta (Anti-corruption) di Hilti Italia S.p.A. e con il "Code of Conduct".

II.7.4. Aree a rischio e processi sensibili.

Sono da considerarsi a "rischio diretto" tutti i processi aziendali qui di seguito elencati:

- l'erogazione di contributi, liberalità e sponsorizzazioni;
- l'assegnazione di incarichi di consulenza e di collaborazione esterna;
- la negoziazione, la stipulazione, l'esecuzione di contratti commerciali di importo non esiguo;
- la gestione delle attività di *procurement*.

Sono da considerarsi a "rischio indiretto" tutti i processi e le attività aziendali che presuppongono la gestione di somme di denaro e strumenti finanziari in genere, suscettibili di essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a terzi soggetti, quali, ad esempio:

- le attività di amministrazione, finanza, contabilità fiscale e fatturazione;
- la gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;
- la selezione e l'assunzione del personale;
- la nomina di dirigenti e di membri degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione di Hilti Italia S.p.A. potrà integrare in seguito l'elenco delle aree a rischio diretto e indiretto, anche su proposta dell'OdV.

II.7.5. Misure di prevenzione speciali.

Oltre alle misure di carattere generale di cui alla Premessa della Parte Speciale del presente Modello, la Società, ai fini di una efficace prevenzione del reato di corruzione tra privati, adotta le misure di prevenzione speciali qui di seguito descritte.

È fatto obbligo di registrare le operazioni considerate a “rischio diretto” e di garantirne la verificabilità e la tracciabilità.

In ragione di ciò:

- a. per ogni operazione considerata “a rischio diretto”, Hilti Italia S.p.A. nomina un “Responsabile Interno” tra i propri dipendenti, cui affidare il compito di gestire l’operazione stessa. Il soggetto così nominato assume il ruolo di referente dell’operazione e di interlocutore esclusivo nei rapporti con i terzi, per l’operazione di cui è responsabile.
- b. di ogni operazione considerata “a rischio diretto”, il “Responsabile Interno” deve tenere traccia, compilando una “Scheda di Evidenza” da cui risultino:
 - i. la descrizione dell’operazione ed il suo valore economico;
 - ii. il nome del “Responsabile Interno” dell’operazione e l’indicazione del ruolo ricoperto nella Società;
 - iii. il nome ed il ruolo del soggetto che opera nei rapporti con Hilti Italia S.p.A. e che ha competenza sullo svolgimento dell’operazione;
 - iv. l’indicazione di eventuali collaboratori esterni e/o consulenti della Società incaricati di seguire ed assistere Hilti Italia S.p.A. nella procedura. Il “Responsabile Interno” avrà cura di specificare le motivazioni che hanno spinto la Società ad avvalersi dei collaboratori esterni e/o consulenti nonché i criteri seguiti nell’affidamento dell’incarico;
 - v. la cronologia dettagliata delle attività poste in essere ai fini della realizzazione dell’operazione, incluse le riunioni interne svolte al riguardo;
 - vi. ogni altro elemento e circostanza attinenti l’operazione (ad esempio, movimenti di denaro, esistenza di garanzie, invio di offerte e/o richieste di finanziamento, affiancamenti di eventuali partner commerciali nelle procedure, impegni e garanzie sottoscritte dal partner, esito della procedura, conclusione dell’operazione, rendiconto dell’impiego delle somme ottenute dall’erogazione dei contributi e/o dei finanziamenti ricevuti).
- c. Il “Responsabile Interno” deve informare l’OdV dell’esistenza dell’operazione considerata “a rischio”, trasmettendo a quest’ultimo la Scheda di Evidenza e tenendo al corrente l’OdV dello svolgimento dell’operazione e, in seguito, del suo esito. L’OdV deve essere informato dal “Responsabile Interno”, con nota scritta, di qualsiasi criticità dovesse emergere nel corso dell’operazione.

Con riferimento alle operazioni a “rischio indiretto”, la Società applica le seguenti procedure:

- nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo le eventuali piccole spese correnti. Le operazioni bancarie di qualsiasi natura devono essere effettuate solo con la firma di due procuratori nominati dalla Società;
- l’attività di fatturazione deve essere effettuata da almeno due soggetti. Nessuna fattura di importo non esiguo potrà essere emessa o pagata con l’iniziativa di un solo soggetto, anche se amministratore. Ogni fattispecie sospetta dovrà essere segnalata all’OdV;
- gli incarichi a consulenti e professionisti esterni devono essere conferiti per iscritto. È fatto divieto assoluto di effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- le attività inerenti la selezione e l’assunzione del personale devono essere tracciabili e verificabili;
- in caso di ottenimento di finanziamenti e/o contributi da parte di organismi pubblici nazionali o comunitari deve essere predisposto un apposito rendiconto sull’effettiva utilizzazione degli importi di cui si è ottenuta la disponibilità;
- i soggetti che svolgono una funzione di controllo e supervisione rispetto alle operazioni a “rischio indiretto” devono riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie all’OdV.

II.7.6. I controlli dell’Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili e ne verifica la corretta esplicazione in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare, l'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:

- il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative interne, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- le operazioni "a rischio" in corso;
- le liberalità effettuate;
- i rapporti in corso con terzi, in particolar modo con i consulenti.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

In particolare, l'OdV:

- verifica le modalità di compilazione delle Schede di Evidenza, attraverso controlli a campione;
- verifica le condotte assunte in concreto nelle attività considerate "a rischio";
- svolge ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni considerate "a rischio";
- indica le opportune integrazioni e/o correzioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie - sia in entrata che in uscita - proponendo l'introduzione di ogni misura idonea a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici ovvero caratterizzati da maggiori margini di discrezionalità;
- accerta ogni altra eventuale violazione e propone l'applicazione di sanzioni.

II.8. Reati Tributari.

II.8.1. **Normativa vigente e condotte penalmente rilevanti**

Il “Decreto Fiscale 2020”⁵⁰ ha introdotto importanti novità in materia di reati tributari e di responsabilità amministrativa degli enti, modificando tanto il D.lgs. n. 74/2000⁵¹ quanto il Decreto. In seguito, con il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, in vigore dal 30 luglio 2020, è stata poi recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (cd. “Direttiva PIF”)⁵².

Per effetto delle suddette novità legislative, in forza del nuovo Art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001, da ultimo modificato appunto con il D.Lgs. n. 75/2020, i “Reati Tributari” elencati qui di seguito sono entrati a far parte del “catalogo” dei c.d. “reati presupposto” e sono oggi suscettibili quindi di determinare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto:

- dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- occultamento o distruzione di documenti contabili
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
- dichiarazione infedele
- omessa dichiarazione
- indebita compensazione

Si tratta di un intervento normativo rilevante: i “reati presupposto” sopra elencati, infatti, possono trovare applicazione a prescindere dalle dimensioni e dal settore economico in cui operano le singole imprese. Le condotte riconducibili ai reati tributari sopra elencati possono essere punite⁵³ con:

⁵⁰ Si tratta del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019.

⁵¹ “*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*”.

⁵² L’elenco dei Reati Tributari rilevanti ai fini del Decreto contempla dunque espressamente anche le tre fattispecie di reato inserite nell’Art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001, a seguito del recepimento della Direttiva in questione da parte del Legislatore Italiano nel luglio del 2020. Si tratta dei reati di: i. Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000); ii. Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000); iii. Indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. 74/2000).

⁵³ Sanzioni previste dall’Art. 25 quinquiesdecies del Decreto: 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-*quater*, la sanzione pecuniaria fino a

- sanzioni pecuniarie
- sanzioni interdittive, quali: (i) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, (ii) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché (iii) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive previste per i reati tributari possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero durante la fase delle indagini preliminari, ricorrendone i presupposti;
- confisca, diretta e per equivalente, del prezzo o del profitto del reato tributario realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva dei Reati Tributari, entrati a far parte dei c.d. "reati presupposto" di cui al Dlgs. n. 231/2001.

Fattispecie		D.Lgs. 74/2000	Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	in generale	art. 2 c. 1	c. 1 lett. a
	se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000	art. 2 c. 2 bis	c. 1 lett. b
<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>			

Fattispecie		D.Lgs. 74/2000	Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici		art. 3	c. 1 lett. c
<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute</p>			

quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Fattispecie		D.Lgs. 74/2000	Art. 25 quiquiesdecies D.Lgs. 231/2001
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	in generale	art. 8 c. 1	c. 1 lett. d
	se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000	art. 8 c. 2 bis	c. 1 lett. e
<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>			

Fattispecie		D.Lgs. 74/2000	Art. 25 quiquiesdecies D.Lgs. 231/2001
Occultamento o distruzione di documenti contabili		art. 10	c. 1 lett. f
<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>			

Fattispecie		D.Lgs. 74/2000	Art. 25 quiquiesdecies D.Lgs. 231/2001
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte		art. 11	c. 1 lett. g
<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione</p>			

fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Fattispecie	D.Lgs. 74/2000	Art. 25 quiquiesdecies D.Lgs. 231/2001
Dichiarazione infedele [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	art. 4	c. 1 bis lett. a
<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).</p>		

Fattispecie	D.Lgs. 74/2000	Art. 25 quiquiesdecies D.Lgs. 231/2001
Omessa dichiarazione [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	art. 5	c. 1 bis lett. b
<p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>		

Fattispecie	D.Lgs. 74/2000	Art. 25 quiquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Indebita compensazione [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	art. 10 quater	c. 1 bis lett. c
<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p> <p>2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</p>		

II.8.2. Aree a rischio e processi sensibili.

Qui di seguito, si indicano le attività che la Società, all'esito dello svolgimento di opportuno "risk assessment", ha ritenuto a "rischio", in relazione alle fattispecie sopra individuate:

Aree a rischio	Processi sensibili
Gestione degli adempimenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione contabilità e tributi (dichiarazioni fiscali ed eventuali controlli sulla corretta tenuta delle scritture e sugli importi dei tributi); ▪ Predisposizione, sottoscrizione ed invio delle dichiarazioni fiscali ▪ Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e le Autorità Fiscali ▪ Gestione dei rapporti con i consulenti fiscali esterni.
Ciclo passivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richieste di acquisto di beni e/o servizi ▪ Gestione anagrafica/albo fornitori/consulenti ▪ Selezione dei fornitori/consulenti ▪ Pagamenti
Ciclo attivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Emissione e registrazione fatture attive ▪ Incassi ▪ Gestione anagrafica clienti
Gestione dei rapporti infragruppo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transazioni infragruppo ▪ Servizi infragruppo e relativa ripartizione degli oneri ▪ Operazioni di carattere ordinario e straordinario

Il Consiglio di Amministrazione di Hilti Italia S.p.A. potrà integrare in seguito l'elenco delle aree a rischio diretto e indiretto, eventualmente anche su proposta dell'OdV.

II.8.3. Misure di prevenzione speciali.

Oltre alle misure di carattere generale di cui alla Premessa della Parte Speciale del presente Modello, la Società, ai fini di una efficace prevenzione dei reati in esame, adotta le misure di prevenzione speciali qui di seguito descritte. I destinatari delle misure qui indicate sono: gli Amministratori; i Sindaci; i responsabili della Società incaricata della revisione dei conti; i dipendenti della Società coinvolti nei processi relativi delle attività a rischio sopra evidenziate; i consulenti fiscali esterni della Società.

Principi di condotta	Tutti gli adempimenti fiscali previsti a carico di Hilti Italia S.p.A. devono essere pianificati e quindi eseguiti con completezza, trasparenza e tempestività. Ove necessario e/o richiesto, i Destinatari del Modello devono collaborare con l'Amministrazione Finanziaria e con le Autorità Fiscali.
-----------------------------	---

<p>Gestione degli adempimenti fiscali</p>	<p>È fatto divieto assoluto a tutti i Destinatari del Modello di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ esporre passività inesistenti ovvero attività in misura inferiore a quella reale, anche avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti o altri artifici; ▪ emettere fatture per operazioni inesistenti; ▪ sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte; ▪ occultare o distruggere documenti fiscali; ▪ indicare nelle dichiarazioni annuali (I.V.A. e I.R.E.S.) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi inesistenti; ▪ utilizzare crediti non spettanti o inesistenti in compensazione con debiti erariali, previdenziali e/o assistenziali. <p>La Società è tenuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ monitorare costantemente, anche attraverso uno scadenziario, i diversi adempimenti fiscali; ▪ compilare con cura le dichiarazioni fiscali obbligatorie (es. dichiarazione annuale dei redditi, I.V.A., etc.) nei termini e secondo le modalità previste dalla Legge (es. identificando correttamente il soggetto firmatario; presentando le dichiarazioni su modelli conformi, facendo firmare le dichiarazioni al legale rappresentante ovvero ad un suo delegato), nel rispetto dei principi di veridicità, trasparenza e completezza; ▪ verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni fiscali (ad es. esistenza di crediti utilizzati in compensazione); ▪ far sottoscrivere le dichiarazioni fiscali al soggetto delegato (ove presente) ovvero al legale Rappresentante; ▪ trasmettere le dichiarazioni fiscali nei termini di legge; ▪ conservare in apposito archivio (anche telematico) tutta la documentazione contabile e di supporto a disposizione delle Autorità competenti (es. ricevute di deposito/presentazione dichiarazioni IVA); ▪ curare gli eventuali contatti con i soggetti appartenenti all'Amministrazione Finanziaria e delle Autorità Fiscali nel rispetto di quanto previsto dal presente Modello circa i rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione. ▪ monitorare e tenere traccia di tutte le attività di verifica fiscale eventualmente poste in essere nei riguardi della Società, nonché dei singoli rapporti tenuti dalle singole funzioni aziendali, in caso di ispezioni e/o accessi e/o richieste da parte dell'Amministrazione Finanziaria e delle Autorità Fiscali; ▪ curare i rapporti con i consulenti fiscali esterni nel rispetto dei principi espressi dal presente Modello.
<p>Ciclo attivo e ciclo passivo</p>	<p>La Società è tenuta a gestire il ciclo attivo e il ciclo passivo nel rispetto: (i) della normativa vigente; (ii) dei principi previsti dal presente Modello,</p>

	<p>soprattutto con riferimento alle misure di prevenzione previste per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; (iii) delle procedure e disposizioni adottate da Casa Madre, vincolanti per tutte le Società del Gruppo HILTI.</p> <p>La documentazione relativa al ciclo attivo e passivo deve essere custodita in apposito archivio (anche in modalità telematica) a disposizione della Amministrazione Finanziaria e delle Autorità Fiscali. L'emissione e/o l'utilizzazione dei documenti fiscali deve essere preceduta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ inserimento del fornitore/consulente nell'Albo Fornitori e Consulenti, mediante verifica dell'effettività ed esistenza della relativa attività; ▪ verifica dell'inerenza della prestazione erogata dal fornitore/consulente all'attività d'impresa; ▪ verifica della conformità della prestazione rispetto a quanto previsto nella richiesta d'acquisto e contrattualmente pattuito, ovvero verifica della corrispondenza tra ordine/contratto stipulato con il cliente e la prestazione svolta; ▪ validazione della documentazione circa la corrispondenza e veridicità della documentazione rispetto alla fornitura/prestazione; ▪ verifica dell'avvenuto svolgimento della prestazione tra i soggetti indicati in fattura; ▪ verifica della correttezza e dei dati inseriti nella Anagrafica Clienti e Fornitori e Consulenti della Società <p>La Società segnala all'OdV ogni eventuale anomalia nella gestione del Ciclo attivo e del Ciclo passivo e, in particolare le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il fornitore/consulente/cliente è soggetto sostanzialmente inoperativo, ovvero fiscalmente inadempiente; ▪ la prestazione (in entrata ed in uscita) non è stata effettivamente eseguita in tutto o in parte; ▪ la prestazione è intercorsa tra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel relativo documento fiscale.
<p>Gestione dei rapporti infragruppo</p>	<p>Le eventuali operazioni di finanziamento infragruppo devono avvenire nel rispetto delle specifiche procedure previste dal Gruppo HILTI, le quali devono descrivere il flusso operativo e il processo di gestione dei finanziamenti intercompany, sia per quel che concerne finanziamenti di carattere ordinario che straordinario.</p> <p>Le eventuali transazioni di natura commerciale e/o finanziaria a livello di Gruppo devono avvenire secondo i valori di mercato, individuati secondo appositi criteri e dalle specifiche funzioni aziendali, nel rispetto della normativa di settore.</p> <p>Nella gestione dei flussi finanziari, è fatto obbligo di effettuare la riconciliazione periodica delle eventuali transazioni intercompany.</p>

II.8.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili sopra individuati e ne verifica la corretta esplicazione in relazione alle regole di cui al presente Modello, con facoltà di farsi assistere, eventualmente, da esperti per le materie in cui è richiesta una particolare preparazione tecnica.

Inoltre, l'OdV: (i) verifica il rispetto e l'osservanza delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale da parte dei Destinatari del Modello; (ii) esamina eventuali verbali di accertamento e contestazione in capo alla Società; (iii) analizza ogni segnalazione che dovesse giungere in ordine a possibili violazioni della presente Parte Speciale e/o relativa a fatti anche solo di fatti potenzialmente "sospetti"; (iv) accerta ogni altra eventuale violazione e propone l'applicazione di sanzioni.

L'OdV, ove ritenuto opportuno, ha facoltà di promuovere incontri con i responsabili della Società di revisione e/o con i professionisti esterni della Società che si occupano della consulenza in materia fiscale.

È in ogni caso garantito all'OdV libero accesso a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale, ivi inclusa la documentazione concernente i rapporti tra la Società, l'Amministrazione finanziaria e le Autorità Fiscali.

II.9. Reati di Contrabbando.

II.9.1. **Normativa vigente e condotte penalmente rilevanti**

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75, con il quale il Legislatore Italiano ha dato attuazione alla cd. “Direttiva PIF”, già menzionata nei Paragrafi precedenti di questo Modello per quanto concerne i Reati Tributari, ha introdotto nel perimetro dei “reati presupposto” anche i Reati di Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* del Decreto), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, “TULD”). Il quadro normativo di riferimento della materia è completato dal Regolamento UE n. 952/2013, che ha istituito il Codice Doganale dell’Unione Europea (“CDUE”), e dal D.Lgs. 374/90 (“*Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo nell’ambito di immissione in libera pratica delle merci e di esportazione delle merci comunitarie*”)⁵⁴. Il TULD definisce i c.d. dazi doganali come “*imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l’impone*”. Nel nostro ordinamento, il fenomeno del contrabbando è sanzionato con i reati previsti nel TULD, oggi richiamati dall’art. 25 *sexiesdecies* del Decreto. Tale articolo, distingue le sanzioni in due “fasce” di gravità a seconda che l’ammontare dei diritti di confine non corrisposti sia pari o inferiore a Euro 100.000,00= ovvero superiore a Euro 100.000,00=. Inoltre, a prescindere dall’ammontare dei diritti di confine “evasi”, è prevista l’applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi. Nella gestione del rischio di commissione dei reati in materia di contrabbando, l’area di rilevanza penale delle condotte va tenuta distinta dall’area delle condotte qualificabili come meri illeciti amministrativi, che non costituiscono presupposto per la responsabilità ex D.Lgs. n. 231/01⁵⁵.

Sono oggi qualificabili come “reati presupposto” tutti i reati previsti dal TULD, qualora l’ammontare dei diritti di confine non corrisposti superi l’importo di Euro 10.000,00=⁵⁶.

Si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa delle fattispecie rilevanti⁵⁷.

Fattispecie	Fonte	Art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 TULD); contrabbando nel movimento	Decreto del Presidente della	c. 1 e c 2

⁵⁴ A seguito dell’abbattimento dei dazi doganali negli scambi “infra UE” e dell’istituzione della tariffa doganale comune, il gettito derivante dai dazi doganali è divenuto risorsa dell’UE, e, in quanto tale, meritevole di una azione coordinata tra gli stati membri per essere tutelato. In questa prospettiva, la “Direttiva PIF” ha posto agli Stati membri i seguenti obiettivi: (i) rendere quanto più omogenea possibile la risposta sanzionatoria al fenomeno del contrabbando, conformemente a quanto previsto dall’art. 83 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; (ii) armonizzare a materia, coordinata dal CDUE, che si applica uniformemente a tutti i Paesi e dai quali è demandato il rispetto della normativa mediante l’applicazione di sanzioni che siano effettive, proporzionate, dissuasive (art. 42 CDUE).

⁵⁵ Va chiarito che il D.Lgs n. 8/2016 aveva operato una depenalizzazione “generale” di tutti i reati dell’ordinamento puniti con la sola sanzione pecuniaria della multa e dell’ammenda, tra i quali rientravano diversi reati previsti dal TULD. Tuttavia, in seguito, l’art. 4 del D. Lgs. 75/2020, modificando l’art. 1, comma 4 del D. Lgs. 8/2016, ha nuovamente esteso l’area di rilevanza penale, introducendo la soglia indicata di seguito nel testo.

⁵⁶ Integrando l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 8/2016, viene previsto che la depenalizzazione delle “violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda” non si applica ai reati previsti dal TULD (D.P.R. n. 43/1973), “quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila”.

⁵⁷ Sanzioni previste dall’Art. 25 *sexiesdecies del Decreto*: **1.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. **2.** Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. **3.** Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

<p>delle merci nei laghi di confine (art. 283 TULD); contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 248 TULD); contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 TULD); contrabbando nelle zona extra-doganali (art. 286 TULD); contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 TULD); contrabbando nei depositi doganali (art. 288 TULD); contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 290 TULD); contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 TULD); contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 TULD); contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis TULD); circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter TULD); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291 quater TULD)⁵⁸; altri casi di contrabbando (art. 292 TULD); circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 TULD)</p>	<p>Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43</p>	
---	---	--

L'elemento materiale comune ai reati sopra elencati coincide con la condotta del soggetto che pone in essere la violazione di una obbligazione doganale, definita dall'art. 5 CDUE come l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore.

Al riguardo, la prassi distingue due tipologie:

- il contrabbando "extraispettivo", che si verifica qualora si tenti di sottrarre la merce all'imposizione doganale mediante elusione "materiale" dei controlli dell'autorità doganale (occultamento della merce; passaggio della linea di confine in punti diversi da quelli prescritti);
- il contrabbando "intraispettivo", che si verifica qualora la merce venga sottoposta alle procedure di controllo ma dichiarando dati falsi o errati relativi alla merce (ad esempio quantità, qualità, origine, destinazione, ecc.) al fine di non corrispondere o corrispondere in somma inferiore i dazi doganali.

II.9.2. Regole di comportamento, procedure e presidi di controllo generali.

La Società è tenuta ad adempiere con completezza e trasparenza a tutti gli adempimenti doganali previsti a suo carico.

A tal fine, i Destinatari del Modello che operano nell'ambito delle aree di attività rilevanti rispetto alle due tipologie di condotta sopra indicate sono tenuti a conformare le proprie condotte ai principi elencati qui di seguito:

- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici, e delle procedure esistenti;
- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti nella gestione degli scambi commerciali, con particolare riguardo al trasporto e alle spedizioni delle merci;
- rispetto delle competenze aziendali e del sistema delle deleghe in essere. In particolare, la gestione dei rapporti in esame e le eventuali comunicazioni dirette all'Agenzie delle Dogane devono avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti nel rispetto dei poteri conferiti;
- corretto e scrupoloso utilizzo delle procedure informatiche.

⁵⁸ Con riferimento alla associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, va precisato che tale fattispecie era già ricompresa nel novero dei reati presupposto 231 a condizione che essa assumesse carattere "transnazionale" secondo la definizione fornita dall'art. 3, l. 146/2006; a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 75/2020, per effetto del semplice richiamo dell'art 25sexiesdecies, il reato può considerarsi presupposto per la contestazione anche in assenza della connotazione di "transnazionalità".

Infine, la Società procede ad una scrupolosa verifica della correttezza e completezza della documentazione attestante la provenienza e l'autenticità delle merci, nonché i tempi e le modalità di ingresso delle stesse.

II.9.3. Aree a rischio e processi sensibili.

Qui di seguito, si indicano le attività che, tenuto conto dell'operatività della Società, devono ritenersi a "rischio", in relazione alle fattispecie sopra individuate.

In particolare, per ciò che qui interessa, le possibili "aree di rischio" specifiche afferiscono principalmente alle operazioni di introduzione di merci estere nel territorio doganale UE dal punto di vista del soggetto importatore quale soggetto obbligato a corrispondere i dazi doganali, posto che è questa la situazione tipo più ricorrente e conforme agli elementi tipici delle fattispecie richiamate dall'art. 25 *sexiesdecies* del Decreto.

Per ciascun processo sensibile, si indicano altresì i presidi specifici che la Società adotta in funzione della prevenzione del rischio di commissione dei reati di contrabbando qui in esame.

Importazione di merci da Paesi extra UE

Processi sensibili	Gestione di tutte le operazioni incidenti sulla attività di importazione delle merci; individuazione e selezione degli spedizionieri; individuazione dei fornitori di beni e/o servizi, inteso come selezione degli interlocutori aziendali dai quali rifornirsi; individuazione delle merci, inteso come reperimento ed approvvigionamento delle materie prime; conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce.
Presidi specifici	Esistenza di una anagrafica degli spedizionieri e dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata; esistenza di una anagrafica dei contratti con spedizionieri e fornitori, costantemente aggiornata; puntuali verifiche su spedizionieri e fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità; puntuali verifiche sull'ammontare dei dazi doganali e dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri; puntuali verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri; puntuali verifiche circa la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acquistata e/o ai servizi ricevuti, nonché rispetto alle condizioni contrattuali di riferimento; verifica preliminare circa la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine; verifica preliminare della normativa doganale del Paese con cui si intrattiene il rapporto commerciale; creazione di un apposito archivio societario in cui conservare i documenti di importazione ("DAU" - Documento Amministrativo Unico) o "bolla doganale", la fattura del fornitore extra UE e la fattura dello spedizioniere doganale per i servizi resi; conservazione dell'esemplare n. 8 del DAU quietanzato, che di volta in volta dovrà essere numerato progressivamente ed annotato nel registro degli acquisti al fine della detrazione dell'IVA (fatta eccezione per i casi di indetraibilità), se applicabile; conservazione della documentazione atta a comprovare la detraibilità o meno dell'IVA che, a seconda dei casi, può assumere la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario o di autofattura.

Gestione delle attività di acquisto di merci da Paesi extra UE

Processi sensibili	Gestione delle procedure di acquisto della Società.
Presidi specifici	Esistenza di una anagrafica dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata; esistenza di una anagrafica dei contratti con i fornitori, costantemente aggiornata; puntuali verifiche

	circa la regolarità delle operazioni effettuate con i fornitori; definizione dettagliata delle procedure di "pricing", con particolare riguardo alle procedure infragruppo; calcolo delle imposte, ove dovute; regolamentazione del versamento delle imposte, ove dovute; individuazione del soggetto deputato all'attività di versamento delle imposte, ove dovute.
--	--

Gestione delle operazioni di trasporto di merci da Paesi extra UE

Processi sensibili	Gestione di tutte le operazioni incidenti sulla attività di trasporto delle merci.
Presidi specifici	Puntuale verifica della correttezza di ogni operazione di trasporto delle merci; individuazione e verifica preventiva delle società deputate allo svolgimento delle operazioni di trasporto; confronto preventivo con il vettore deputato alla materiale importazione delle merci.

Adempimenti contabili e fiscali relativi alle operazioni di importazione poste in essere dalla Società

Processi sensibili	Cura delle operazioni di importazione e del relativo sdoganamento documentabilità e tracciabilità di ciascuna operazione di importazione
Presidi specifici	Puntuale e scrupolosa descrizione della natura della merce importata; puntuale calcolo del dazio o del diritto di confine, di volta in volta determinato sulla base della natura della merce, del valore riportato sulla fattura del fornitore e del costo del trasporto e/o dei servizi accessori contrattualmente previsti; puntuale verifica della non applicabilità dell'IVA all'importazione.

II.9.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili e ne verifica la corretta esplicazione in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare, l'OdV: (i) ha il potere di attivarsi con specifiche verifiche, anche a seguito di segnalazioni ricevute; (ii) ha la facoltà di accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile ritenuta rilevante; (iii) ai fini dell'espletamento dei controlli in questione, può avvalersi di tutte le risorse aziendali competenti in materia nonché di eventuali consulenti esterni.

Appendice 1

Elenco dei “reati presupposto”

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 112/2024 che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 92/2024]

- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)⁵⁹
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]⁶⁰
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]⁶¹

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

⁵⁹ Cfr. *supra* Nota 22.

⁶⁰ Cfr. *supra* Nota 20.

⁶¹ Cfr. *supra* Nota 20.

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)